

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo 1
- * Regolamento (CEE) n. 4008/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, recante modalità di applicazione del regime d'importazione per i prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia 2
- * Regolamento (CEE) n. 4009/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione 4
- * Regolamento (CEE) n. 4010/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi e talune modalità di applicazione 6
- Regolamento (CEE) n. 4011/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 4012/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- Regolamento (CEE) n. 4013/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 13
- Regolamento (CEE) n. 4014/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 18

Prezzo : Lire 16 700

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 4015/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	21
Regolamento (CEE) n. 4016/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	24
Regolamento (CEE) n. 4017/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	25
Regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	27
Regolamento (CEE) n. 4019/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame	33
Regolamento (CEE) n. 4020/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso	38
* Regolamento (CEE) n. 4021/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che istituisce un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni in Francia di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto, nonché di pantofole ed altre calzature da camera	40
* Regolamento (CEE) n. 4022/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, recante apertura della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna viticola 1987/1988	45
* Regolamento (CEE) n. 4023/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1987/1988	48
* Regolamento (CEE) n. 4024/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci	53
* Regolamento (CEE) n. 4025/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna	56
* Regolamento (CEE) n. 4026/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 3351/87 della Commissione recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	57
* Regolamento (CEE) n. 4027/87 della Commissione, del 23 dicembre 1987, che modifica il termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso per la campagna 1987/1988	58
Regolamento (CEE) n. 4028/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	59
Regolamento (CEE) n. 4029/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva	60
Regolamento (CEE) n. 4030/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa, per il mese di gennaio 1988, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi	63
Regolamento (CEE) n. 4031/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi	64
Regolamento (CEE) n. 4032/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	65

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 4033/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	66
Regolamento (CEE) n. 4034/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	67
Regolamento (CEE) n. 4035/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	72
Regolamento (CEE) n. 4036/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	74
Regolamento (CEE) n. 4037/87 della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	75
Regolamento (CEE) n. 4038/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	78
Regolamento (CEE) n. 4039/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche	80
Regolamento (CEE) n. 4040/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3823/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	81
Regolamento (CEE) n. 4041/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	82
Regolamento (CEE) n. 4042/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	88
Regolamento (CEE) n. 4043/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	91
Regolamento (CEE) n. 4044/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	93
Regolamento (CEE) n. 4045/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	95
Regolamento (CEE) n. 4046/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	97
Regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	99
Regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	102
Regolamento (CEE) n. 4049/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	105
Regolamento (CEE) n. 4050/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	108

(segue in 3ª pagina di copertina)

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 4051/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	110
Regolamento (CEE) n. 4052/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	112
Regolamento (CEE) n. 4053/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	115
Regolamento (CEE) n. 4054/87 della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	118

Rettifiche

* Rettifica dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 256 del 7.9.1987)	120
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3885/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU n. L 365 del 24.12.1987)	121
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3891/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva (GU n. L 365 del 24.12.1987) ...	122

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4007/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante cui possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo al momento dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1987;

considerando che in alcuni settori non è possibile superare tali difficoltà entro la data prevista ed è pertanto

opportuno ricorrere alla possibilità, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che in considerazione delle difficoltà peculiari incontrate in Spagna o in Portogallo secondo i settori, è opportuno prorogare il periodo di cui sopra di un anno per la Spagna e di tre anni per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo previsto, per quanto riguarda la Spagna, all'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il periodo previsto, per quanto riguarda il Portogallo, all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione è prorogato fino al 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 2. 12. 1987, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4008/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante modalità di applicazione del regime d'importazione per i prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, sul regime all'importazione applicabile ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune in provenienza dai paesi terzi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 481/87 della Commissione⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime d'importazione applicabile alla manioca originaria di paesi terzi diversi dalla Thailandia e dalla Repubblica popolare cinese; che l'esperienza sinora acquisita dimostra l'opportunità di modificare alcune modalità d'applicazione del regime stesso; che, inoltre, le modalità applicabili alle importazioni originarie dei paesi non aderenti al GATT, eccettuata la Repubblica popolare cinese, formano oggetto di un regolamento separato;

considerando, in particolare, che ai fini di una corretta gestione amministrativa dei regimi d'importazione in causa, ed al fine altresì d'impedire che i quantitativi fissati per il 1988 e per il 1989 vengano superati, è opportuno prevedere modalità specifiche in materia di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli; che dette modalità sono di natura complementare o derogatoria alle norme del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2082/87⁽⁶⁾;

considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 1988, della nuova nomenclatura combinata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti rispondenti al codice 0714 10 90 della nomenclatura combinata, originari delle parti contraenti del GATT diverse dalla Thailandia, fruiscono, nell'ambito delle disposizioni del presente regolamento, del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/87.

Articolo 2

1. Le domande di titolo possono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri tutti i lunedì di ogni mese, entro le ore 13, oppure, se il lunedì prescelto è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione mediante telex, entro le ore 18 del giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, i quantitativi per i quali è stata fatta domanda, nonché la loro origine e l'identità dell'importatore.

3. Entro e non oltre il venerdì della stessa settimana, la Commissione comunica mediante telex i quantitativi per i quali sono rilasciati i titoli, ripartiti per paese o gruppo di paesi ai sensi dell'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 430/87.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli vengono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda definito al paragrafo 1, salvo casi eccezionali stabiliti dalla Commissione.

I titoli rilasciati sono validi nei dodici Stati membri.

Articolo 3

I titoli recano nella casella 20 a) una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora a percibir: 6 % ad valorem
- Importafgift: 6 % af ærdien
- Zu erhebende Abschöpfung: 6 % des Zollwerts
- Εισπρακτέα εισφορά: 6 % κατ' αξία
- Amount to be levied: 6 % ad valorem
- Prélèvement à percevoir: 6 % ad valorem
- Prelievo da riscuotere: 6 % ad valorem
- Toe te passen heffing: 6 % ad valorem
- Direito nivelador a cobrar: 6 % ad valorem.

Articolo 4

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/87⁽⁸⁾, l'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è di 20 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1987, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 155 del 15. 6. 1987, pag. 10.

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo per il quale è rilasciato il titolo sia inferiore a quello per il quale il titolo stesso è stato richiesto, la parte della cauzione corrispondente alla differenza viene svincolata. Non si applica nella fattispecie il disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 5

1. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo rilasciato recano, nella casella 14, l'indicazione del paese terzo di cui il prodotto in causa è originario.

Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica

non può superare quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione; a tal fine, nella casella 22 del medesimo viene iscritta la cifra 0.

Articolo 6

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nel 1988 e nel 1989 non può estendersi oltre il 31 dicembre di ciascuno di detti anni.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 481/87 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4009/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, nonché talune modalità per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/86 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che, pertanto, tali restrizioni non sono state previste neanche nel regolamento (CEE) n. 3792/85 per le importazioni in Portogallo in provenienza dalla Spagna; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 619/86 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86⁽³⁾, ha istituito le suddette restrizioni sotto forma di misure transitorie valide fino al 31 dicembre 1987; che ai sensi del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽⁴⁾, il periodo di cui all'articolo 257 dell'Atto è stato prolungato fino al 31 dicembre 1990; che pertanto un contingente può essere fissato per il 1988;

considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame, provenienti dalla Spagna, sono stati fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 619/86; che occorre fissare i contingenti per il 1988 applicando loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'ar-

ticolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3792/85; che i suddetti contingenti vanno aggiunti a quelli applicabili a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, alle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che è opportuno stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 619/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame in provenienza dalla Spagna, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 619/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
		- 1 000 pezzi -
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :	
	-- di peso inferiore o uguale a 185 g :	
0105 11 00	-- -- Galli e galline	1 474
0105 19	-- -- altri :	
ex 0105 19 10	-- -- -- Oche, tacchini e tacchine : -- -- -- tacchini e tacchine	180
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	-- di volatili da cortile :	
	-- -- da cova :	
ex 0407 00 11	-- -- -- di tacchine o di oche -- -- -- di tacchine	22
ex 0407 00 19	-- -- -- altri -- -- -- di galline	64
		- t -
0407 00 30	-- -- altri	536

REGOLAMENTO (CEE) N. 4010/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1987****che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi e talune modalità di applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che occorre stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 618/86;

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la uova e il pollame,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata in provenienza dai paesi terzi; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 618/86 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86⁽³⁾, ha istituito le suddette restrizioni, sotto forma di misure transitorie, fino al 31 dicembre 1987; che ai sensi del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio⁽⁴⁾, il periodo di cui all'articolo 257 dell'Atto è stato prolungato fino al 31 dicembre 1990; che pertanto un contingente può essere fissato per il 1988;

I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 618/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, provenienti dai paesi terzi, sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 618/86; che è opportuno fissare i contingenti per il 1988, applicando

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.

⁽⁴⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
		- 1 000 pezzi -
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :	
	- di peso inferiore o uguale a 185 g :	
0105 11 00	-- Galli e galline	26
0105 19	-- altri :	
ex 0105 19 10	-- -- Oche, tacchini e tacchine :	
	-- tacchini e tacchine	35
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	-- di volatili da cortile :	
	-- -- da cova :	
ex 0407 00 11	-- -- -- di tacchine o di oche	
	-- di tacchine	14
ex 0407 00 19	-- -- -- altri	
	-- di galline	12
		- t -
0407 00 30	-- altri	161

REGOLAMENTO (CEE) N. 4011/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	9,46	196,69
10.01 B II	Frumento duro	50,21	258,39 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	44,06	167,12 ⁽³⁾
10.03	Orzo	34,51	184,65
10.04	Avena	91,32	148,95
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,48	173,82 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	34,51	101,06
10.07 B	Miglio	34,51	111,94 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,10	178,54 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	34,51	63,82 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	27,35	290,21
11.01 B	Farine di segala	75,79	248,07
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	91,25	413,92
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	28,33	312,22

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4012/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4013/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, rela-

tivo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾;

considerando che, per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 0714 10 e 0714 90 10, il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti delle sottovoci 0714 10 e 0714 90 10 della nomenclatura combinata in provenienza da paesi terzi e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla nomenclatura combinata⁽³⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁴⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10	37,85	188,76 (1)	183,93 (1) (2)
0714 10 90	34,83	185,74 (1)	183,93 (1) (2)
0714 90 10	34,83	185,74 (1)	183,93 (1) (2)
1102 20 10 (2)	16,93	315,57	309,53
1102 20 90 (2)	9,19	178,42	175,40
1102 30 00 (2)	11,12	197,14	194,12
1102 90 10 (2)	68,73	340,37	334,33
1102 90 30 (2)	172,49	260,51	254,47
1102 90 90 (2)	33,43	184,42	181,40
1103 12 00 (2)	172,49	260,51	254,47
1103 13 11 (2)	16,93	297,57	291,53
1103 13 19 (2)	16,93	315,57	309,53
1103 13 90 (2)	9,19	178,42	175,40
1103 14 00 (2)	11,12	197,14	194,12
1103 19 10 (2)	86,41	309,18	303,14
1103 19 30 (2)	68,73	340,37	334,33
1103 19 90 (2)	33,43	184,42	181,40
1103 21 00 (2)	38,49	358,98	352,94
1103 29 10 (2)	86,41	309,18	303,14
1103 29 20 (2)	68,73	340,37	334,33
1103 29 30 (2)	172,49	260,51	254,47
1103 29 40 (2)	16,93	315,57	309,53
1103 29 50 (2)	11,12	197,14	194,12
1103 29 90 (2)	33,43	184,42	181,40
1104 11 10 (2)	38,55	192,47	189,45
1104 11 90 (2)	75,70	377,52	371,48
1104 12 10 (2)	97,34	147,22	144,20
1104 12 90 (2)	190,98	288,78	282,74
1104 19 10 (2)	38,49	358,98	352,94
1104 19 30 (2)	86,41	309,18	303,14
1104 19 50 (2)	16,93	315,57	309,53
1104 19 91 (2)	19,79	335,67	329,63
1104 19 99 (2)	59,70	326,15	320,11
1104 21 10 (2)	58,75	300,20	297,18
1104 21 30 (2)	58,75	300,20	297,18
1104 21 50 (2)	93,12	470,39	464,35
1104 21 90 (2)	38,55	192,47	189,45
1104 22 10 (2)	169,47	257,49	254,47
1104 22 30 (2)	169,47	257,49	254,47
1104 22 50 (2)	150,97	229,21	226,19
1104 22 90 (2)	97,34	147,22	144,20
1104 23 10 (2)	12,70	278,16	275,14
1104 23 30 (2)	12,70	278,16	275,14
1104 23 90 (2)	9,19	178,42	175,40

(ECU/t)

Codice NC	Importi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10 10 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	27,00	263,81	260,79
1104 29 10 20 ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	62,40	227,01	223,99
1104 29 10 30 ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 10 40 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 10 90 ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 30 10 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	31,87	316,75	313,73
1104 29 30 20 ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	74,46	272,48	269,46
1104 29 30 30 ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 30 40 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 30 90 ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾	50,72	287,56	284,54
1104 29 91 ⁽²⁾	21,41	203,02	200,00
1104 29 95 ⁽²⁾	48,56	174,80	171,78
1104 29 99 ⁽²⁾	33,43	184,42	181,40
1104 30 10	19,56	153,10	147,06
1104 30 90	10,58	135,01	128,97
1106 20 10	37,85	188,76	182,11 ⁽⁹⁾
1106 20 91	30,29	281,31	257,13 ⁽⁹⁾
1106 20 99	30,29	297,41	273,23 ⁽⁹⁾
1107 10 11	42,97	359,90	349,02
1107 10 19	34,86	271,67	260,79
1107 10 91	72,88	341,50 ⁽⁴⁾	330,62
1107 10 99	57,20	257,91	247,03
1107 20 00	64,87	298,78 ⁽⁴⁾	287,90
1108 11 00	60,22	421,13	400,58
1108 12 00	30,29	281,31	260,76
1108 13 00	30,29	281,31	260,76
1108 14 00	30,29	281,31	130,38 ⁽⁹⁾
1108 19 10	42,44	290,95	260,12
1108 19 90	30,29	281,31	130,38
1109 00 00	253,46	909,66	728,32
1702 30 91 ⁽³⁾	109,43	436,84	340,12
1702 30 99 ⁽³⁾	76,23	327,25	260,76
1702 40 90 ⁽³⁾	76,23	327,25	260,76
1702 90 50 ⁽³⁾	76,23	327,25	260,76
1702 90 75	110,03	453,03	356,31
1702 90 79	75,75	314,29	247,80
2106 90 55	76,23	327,25	260,76
2302 10 10	15,52	83,53	77,53
2302 10 90	26,40	172,13	166,13
2302 20 10	15,52	83,53	77,53
2302 20 90	26,40	172,13	166,13
2302 30 10	15,52	83,53	77,53
2302 30 90	26,40	172,13	166,13
2302 40 10	15,52	83,53	77,53
2302 40 90	26,40	172,13	166,13
2303 10 11	193,44	505,26	323,92

- (1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.
- (3) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 99.
- (4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.
- (6) Codice Taric : grano.
- (7) Codice Taric : segala.
- (8) Codice Taric : miglio.
- (9) Codice Taric : sorgo.
- (10) Codice Taric : altri cereali.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 4014/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori

d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3877/87⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹²⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹⁴⁾,

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 327 del 19. 12. 1987, pag. 12.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

(4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

(5) GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.

(6) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

(7) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(8) GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(9) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

(10) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

(11) GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

(12) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(14) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	38,39	27,51
2309 10 13	10,88	656,85	645,97
2309 10 31	10,88	96,86	85,98
2309 10 33	10,88	715,32	704,44
2309 10 51	10,88	182,84	171,96
2309 10 53	10,88	801,30	790,42
2309 90 31	10,88	38,39	27,51
2309 90 33	10,88	656,85	645,97
2309 90 41	10,88	96,86	85,98
2309 90 43	10,88	715,32	704,44
2309 90 51	10,88	182,84	171,96
2309 90 53	10,88	801,30	790,42

REGOLAMENTO (CEE) N. 4015/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3996/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto è pari ad una percentuale tra questi due prezzi per i foraggi disidratati e per i concentrati di proteine; che l'aiuto per i foraggi altrimenti essiccati prevede la fissazione di un importo da dedurre;

considerando che tale percentuale e il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1961/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2334/87 della Commissione⁽⁴⁾ ha fissato l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati, nonché della percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo validi per la campagna 1988/1989, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi in questione, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando saranno noti per la campagna 1988/1989 il prezzo d'obiettivo e la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e del prezzo d'intervento dell'orzo;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁵⁾, modificato da

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87⁽⁶⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto complementare applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87⁽⁸⁾;

considerando che, nel caso in cui per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale non si possa prendere in considerazione nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78, tale prezzo deve essere determinato a partire dalle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché dei corsi sulle piazze importanti per il commercio internazionale, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è fissato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che l'importo correttore è pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato a termine, e che ad esso è applicata la percentuale fissata all'articolo 3 del regola-

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

(3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(4) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

(5) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

(6) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.

(7) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

(8) GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

mento (CEE) n. 1315/85 del Consiglio^(*); che tuttavia, se per uno dei mesi successivi al mese di applicazione dell'aiuto il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, si assume, per calcolare la differenza di cui al paragrafo 1, il prezzo fissato per i mesi precedenti; che se, per almeno due mesi consecutivi dopo il mese di applicazione dell'aiuto i prezzi medi del mercato mondiale a termine non possono essere fissati in base ai criteri esposti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1417/78, i prezzi relativi ai mesi in questione sono fissati in base ai criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per il prodotto di cui trattasi; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale e l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.
2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per la campagna 1988/1989 sarà confermato o sostituito con decorrenza dal 1° gennaio 1988, per tener conto dei prezzi e delle misure connesse fissate per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

^(*) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 28.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per
i foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° gennaio 1988 per i foraggi essiccati

	(ECU/t)					
	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati : ex 1214 10		
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	65,270	85,613	87,330	22,270	42,613	44,330

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

	(ECU/t)					
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
febbraio 1988	65,989	86,345	88,049	22,989	43,345	45,049
marzo 1988	65,989	86,345	88,049	22,989	43,345	45,049
aprile 1988	67,725	88,114	89,785	24,725	45,114	46,785
maggio 1988 ⁽¹⁾	70,568	91,010	92,628	27,568	48,010	49,628
giugno 1988 ⁽¹⁾	70,568	91,010	92,628	27,568	48,010	49,628
luglio 1988 ⁽¹⁾	70,250	90,686	92,310	27,250	47,686	49,310
agosto 1988 ⁽¹⁾	70,606	91,049	92,666	27,606	48,049	49,666
settembre 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ottobre 1988 ⁽²⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁾ Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

⁽²⁾ In conformità dell'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4016/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4002/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2946/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3750/87 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2946/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 modificato, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 75.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 16. 12. 1987, pag. 5.

ALLEGATO

Aiuti ai semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	0	33,441	33,441
— Portogallo	21,615	0	33,441
— altro Stato membro	21,615	33,441	33,441

REGOLAMENTO (CEE) N. 4017/87 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1987
che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3803/87 ⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁶⁾ ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del

Consiglio, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 3803/87 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3803/87 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	146,30
1107 10 99 000	183,42
1107 20 00 000	213,76

REGOLAMENTO (CEE) N. 4018/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1987/1988 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1917/87 ⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1918/87 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1917/87 ha fissato un importo da aggiungere al prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone « doppio zero »;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1987/1988 è stata fissata dai regolamenti (CEE) n. 2292/87 ⁽⁹⁾ e (CEE) n. 2295/87 della Commissione ⁽¹⁰⁾;considerando che per la campagna di commercializzazione 1987/1988 il Consiglio ha modificato la qualità tipo dei semi di girasole; che i coefficienti di equivalenza da applicare ai prezzi dei semi di girasole provenienti dai paesi terzi sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2869/87 ⁽¹¹⁾ della Commissione;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82 ⁽¹³⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato tenendo conto di tutte le offerte fatte sul mercato mondiale di cui la Commissione ha conoscenza nonché di tutti i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che, conformemente all'articolo 2 del regolamento n. 225/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alle modalità di determinazione del prezzo del mercato mondiale per i semi oleosi ⁽¹⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2869/87, devono essere esclusi le offerte ed i corsi che⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.⁽⁷⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 40.⁽¹⁰⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 43.⁽¹¹⁾ GU n. L 273 del 26. 9. 1987, pag. 16.⁽¹²⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.⁽¹³⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. 136 del 30. 6. 1967, pag. 2919/67.

non si riferiscono a un carico che può essere effettuato nei 30 giorni successivi alla data di determinazione del prezzo del mercato mondiale; che devono essere altresì escluse le offerte ed i corsi che in base all'andamento dei prezzi in generale e alle informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che non siano rappresentativi della reale tendenza del mercato; che sono infine da escludere le offerte ed i corsi corrispondenti a una possibilità di acquisto inferiore a 500 tonnellate, nonché le offerte ed i corsi relativi a semi di una qualità che non è comunemente commercializzata sul mercato mondiale;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, fra le offerte ed i corsi presi in considerazione, quelli riferentisi ai prodotti «c» e «f» devono essere aumentati dello 0,2%; che le offerte ed i corsi espressi «fas» e «fob» o diversamente, devono essere aumentati, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera; che le offerte ed i corsi, espressi «cif» per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, devono essere modificati tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto «cif» Rotterdam; che la Commissione deve considerare soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione che, per quanto le risulta, sono le meno elevate; che, infine, le offerte ed i corsi espressi «cif» Rotterdam, devono essere aumentati di 0,242 ECU;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo del mercato mondiale dev'essere determinato per i semi alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento n. 225/67/CEE, le offerte e i corsi presi in considerazione per una presentazione diversa da quella alla rinfusa devono essere diminuiti del plusvalore risultante dalla presentazione; che le offerte ed i corsi presi in considerazione per una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo indicativo devono essere adattati in conformità dei coefficienti di equivalenza figuranti nell'allegato allo stesso regolamento; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 225/67/CEE, nel caso di offerta sul mercato mondiale di qualità di semi di colza e di ravizzone, diverse da quelle indicate nell'allegato, possono essere applicati coefficienti d'equivalenza derivati da quelli figuranti nell'allegato; che tale derivazione deve essere effettuata tenendo conto dei divari di prezzo tra la qualità di semi in questione e le qualità figuranti in tale allegato, nonché delle caratteristiche di questi diversi semi;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, tale prezzo deve essere fissato in base al valore delle quantità medie di olio e pannelli ottenuti dalla trasformazione nella Comunità di 100 kg di semi, diminuendo detto valore di un importo corrispondente ai costi di trasformazione di tali semi in olio e

pannelli; che le quantità e i costi da prendere in considerazione per tale calcolo sono fissati nell'articolo 5 del regolamento n. 225/67/CEE; che il valore di tali quantitativi deve essere determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 di tale regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 115/67/CEE, qualora, ai fini della determinazione del prezzo del mercato mondiale, non si disponga di offerte o di corsi su cui basarsi, e sia inoltre impossibile accertare il valore dell'olio o dei pannelli che si sono ricavati, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base agli ultimi valori noti dell'olio o dei pannelli, adattati per tener conto dell'evoluzione dei prezzi mondiali dei prodotti concorrenti, applicando a detti valori le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 115/67/CEE; che a norma dell'articolo 7 del regolamento n. 225/67/CEE, devono essere considerati come prodotti concorrenti, secondo il caso, gli oli ed i pannelli che, nel periodo preso in considerazione, appaiono essere stati offerti in maggior quantità sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 115/67/CEE, il prezzo preso in considerazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole deve essere adattato anche di un importo uguale, al massimo, al divario determinato al suddetto articolo, quando tale divario rischia di avere un'incidenza sul normale smercio dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1594/83 del Consiglio, del 14 giugno 1983, relativo all'integrazione per i semi oleosi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86⁽²⁾, ha stabilito le norme di concessione dell'integrazione per i semi oleosi; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno in cui i semi vengono posti sotto controllo nell'oleificio, o nell'impresa di produzione di alimenti per animali, nonché in funzione, all'occorrenza, di un importo correttivo; che, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3857/87⁽⁴⁾, l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detraendo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 2681/83;

considerando che a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83 l'importo correttivo deve essere uguale al divario fra il prezzo dei semi di colza, ravizzone e girasole nel mercato mondiale ed il prezzo a termine

(1) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.

(3) GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 26.

degli stessi semi valido per un carico da realizzarsi durante il mese in cui i semi sono identificati nell'oleificio; che i prezzi di cui sopra sono determinati in conformità degli articoli 1, 4 e 5 del regolamento n. 115/67/CEE; che, nel caso in cui non è possibile prendere in considerazione alcuna offerta o alcun corso, devono applicarsi i metodi di calcolo previsti dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2681/83; che il divario suddetto può essere ritoccato in conformità dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 2681/83 tenendo conto dei prezzi dei principali semi concorrenti;

considerando che l'integrazione per i semi di colza, di ravizzone e di girasole raccolti o trasformati in Spagna e in Portogallo è adeguata in conformità del regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio⁽¹⁾; che, in applicazione dell'articolo 95, paragrafo 2 e dell'articolo 293, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, tale integrazione per i semi raccolti in questi due Stati membri, è introdotta all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987;

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio⁽²⁾, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna prevede la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto compensativo; che occorre fissare tale aiuto per i semi di girasole raccolti in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio⁽³⁾ prevede la concessione di un'integrazione speciale per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo; che occorre stabilire l'importo di tale integrazione;

considerando che l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83 prevede la pubblicazione dell'importo dell'integrazione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo ECU ottenuto in base al calcolo di cui sopra, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/87⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo diminuito del 7,5 %, o sull'aiuto per l'integrazione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

- il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune ed
- il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale;

b) per gli altri Stati membri, la differenza tra:

- il rapporto tra il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune per la moneta dello Stato membro interessato e il tasso centrale della moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a), ed
- il tasso di cambio in contanti della moneta dello Stato membro interessato rispetto alla moneta di ciascuno degli Stati membri di cui alla lettera a) rilevato durante un periodo da stabilirsi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che l'aiuto deve essere fissato ogni volta che la situazione del mercato lo esige, e in modo da assicurarne l'applicazione almeno una volta alla settimana; che tuttavia l'aiuto può essere modificato in ogni momento qualora ciò si riveli necessario;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che, in virtù dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2681/83, l'importo dell'integrazione in ECU e l'importo dell'integrazione finale in ciascuna delle monete nazionali devono essere fissati conformemente all'allegato al precedente regolamento; che, in virtù dello stesso articolo, devono essere pubblicati anche i tassi di cambio in contanti o a termine dell'ECU in monete nazionali determinati in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1813/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽²⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1987, pag. 9.

2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.

raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 per i semi di girasole

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	21,937	22,373	23,047	23,444	24,106	24,106
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	53,46	54,50	56,10	57,15	58,71	59,02
— Paesi Bassi (Fl)	59,26	60,42	62,22	63,39	65,15	65,46
— UEBL (FB/Flux)	1 050,72	1 071,69	1 104,14	1 122,56	1 154,45	1 149,55
— Francia (FF)	157,71	160,98	165,86	168,32	173,39	174,10
— Danimarca (Dkr)	189,13	192,95	198,90	202,38	208,22	206,39
— Irlanda (£ Irl)	17,526	17,890	18,460	18,757	19,319	19,236
— Regno Unito (£)	12,312	12,603	13,080	13,340	13,808	13,678
— Italia (Lit)	33 338	34 036	35 002	35 457	36 546	36 340
— Grecia (Dra)	1 905,33	1 936,11	2 029,60	2 045,35	2 145,87	2 073,95
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:						
— in Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Pta)	3 303,41	3 370,74	3 445,94	3 494,39	3 597,78	3 566,70
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 239,69	4 309,15	4 426,53	4 476,28	4 595,28	4 549,46

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

	(Importi per 100 kg)					
	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	24,437	24,873	25,547	25,944	26,606	26,606
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R.f. di Germania (DM)	59,42	60,46	62,06	63,11	64,67	64,98
— Paesi Bassi (Fl)	65,94	67,11	68,90	70,07	71,83	72,14
— UEBL (FB/Flux)	1 170,88	1 191,85	1 224,31	1 242,72	1 274,61	1 269,71
— Francia (FF)	176,40	179,67	184,55	187,01	192,07	192,79
— Danimarca (Dkr)	211,01	214,84	220,79	224,26	230,11	228,28
— Irlanda (£ Irl)	19,605	19,969	20,538	20,835	21,397	21,315
— Regno Unito (£)	13,953	14,244	14,720	14,981	15,448	15,318
— Italia (Lit)	37 330	38 028	38 994	39 450	40 539	40 333
— Grecia (Dra)	2 226,18	2 256,96	2 350,45	2 366,20	2 466,72	2 394,80
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53	385,53
— in un altro Stato membro (Pta)	3 688,95	3 756,28	3 831,47	3 879,92	3 983,32	3 952,24
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31	429,31
— in un altro Stato membro (Esc)	4 669,00	4 738,46	4 855,84	4 905,59	5 024,59	4 978,77

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	33,967	34,090	34,423	34,756	35,159
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— Rf di Germania (DM)	82,10	82,42	83,24	84,15	85,11
— Paesi Bassi (Fl)	91,40	91,74	92,64	93,64	94,73
— UEBL (FB/Flux)	1 629,11	1 634,94	1 650,92	1 666,22	1 685,57
— Francia (FF)	247,91	248,69	250,86	252,79	255,77
— Danimarca (Dkr)	294,57	295,59	298,48	301,37	304,89
— Irlanda (£ Irl)	27,558	27,645	27,913	28,150	28,482
— Regno Unito (£)	20,293	20,331	20,532	20,733	20,988
— Italia (Lit)	52 621	52 780	53 158	53 493	54 128
— Grecia (Dra)	3 487,59	3 457,56	3 483,87	3 482,98	3 530,59
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	530,49	530,49	530,49	530,49	530,49
— in un altro Stato membro (Pta)	3 970,38	3 988,51	4 008,92	4 046,28	4 108,08
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 744,42	6 753,41	6 805,95	6 842,97	6 912,79
— in un altro Stato membro (Esc)	6 549,20	6 557,94	6 608,96	6 644,91	6 712,71
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 921,61	3 939,75	3 961,95	3 999,32	4 062,92
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 549,20	6 557,94	6 608,96	6 644,91	6 712,71

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,029807.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
DM	2,064870	2,059500	2,054110	2,049060	2,049060	2,033820
Fl	2,321810	2,317270	2,313300	2,309760	2,309760	2,298000
FB/Flux	43,176700	43,169700	43,171100	43,167900	43,167900	43,161000
FF	6,987310	7,001830	7,016130	7,028200	7,028200	7,070720
Dkr	7,957360	7,972270	7,989900	8,010760	8,010760	8,069730
£ Irl	0,777525	0,778392	0,779554	0,780692	0,780692	0,784848
£	0,691816	0,693042	0,694133	0,695179	0,695179	0,698347
Lit	1 518,18	1 524,30	1 530,31	1 536,45	1 536,45	1 553,93
Dra	163,53500	165,68900	167,72600	169,55200	169,55200	175,61200
Esc	168,70500	169,92600	171,11000	172,46800	172,46800	175,43400
Pta	140,08500	140,63600	141,19900	141,84300	141,84300	143,82100

REGOLAMENTO (CEE) N. 4019/87 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987
che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3907/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che, i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3986/87⁽⁴⁾;

considerando che in attesa della modifica del regolamento (CEE) n. 2777/75, la Commissione aveva limitato, in via eccezionale, con il regolamento (CEE) n. 3226/87⁽⁵⁾ la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi nel settore del pollame ad un periodo che scade il 31 dicembre 1987; che dopo che il Consiglio avrà adottato il regolamento (CEE) n. 3907/87, connesso con la creazione della nomenclatura combinata, gli importi relativi al mese di gennaio 1988 possono essere stabiliti in base agli elementi di calcolo che sono serviti per la fissazione dei prezzi limite e dei prelievi decisa con regolamento (CEE) n. 3226/87 e in base ai coefficienti usati per il calcolo dei prelievi sui prodotti derivati risultanti dal regolamento (CEE) n. 3986/87;

considerando che il regolamento (CEE) n. 631/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applica-

zione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore del pollame provenienti dal Portogallo⁽⁶⁾ ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore del pollame in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7 dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento, sono fissati all'allegato per il periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 1988.

2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle sottovoci 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90 della nomenclatura combinata per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 11.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 00	21,89	7,53	—
0105 19 10	97,73	23,50	—
0105 19 90	21,98	7,53	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	75,63	31,23	—
0105 99 10	84,60	48,77	—
0105 99 20	110,50	48,06	—
0105 99 30	100,86	35,70	—
0105 99 50	116,32	50,35	—
0207 10 11	95,02	39,24	—
0207 10 15	108,04	44,61	—
0207 10 19	117,72	48,61	—
0207 10 31	144,09	51,00	—
0207 10 39	157,94	55,90	—
0207 10 51	99,53	57,38	—
0207 10 55	120,86	69,67	—
0207 10 59	134,28	77,42	—
0207 10 71	157,85	68,65	—
0207 10 79	148,40	73,38	—
0207 10 90	166,17	71,93	—
0207 21 10	108,04	44,61	—
0207 21 90	117,72	48,61	—
0207 22 10	144,09	51,00	—
0207 22 90	157,94	55,90	—
0207 23 11	120,86	69,67	—
0207 23 19	134,28	77,42	—
0207 23 51	157,85	68,65	—
0207 23 59	148,40	73,38	—
0207 23 90	166,17	71,93	—
0207 31 00	1 578,50	686,50	3
0207 39 11	276,55	130,35	—
0207 39 13	129,49	53,47	—
0207 39 15	89,38	40,38	—
0207 39 17	61,88	27,95	—
0207 39 21	178,27	73,61	—
0207 39 23	167,46	69,15	—
0207 39 25	275,02	124,24	—
0207 39 27	61,88	27,95	—
0207 39 31	302,59	107,10	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 33	173,73	61,49	—
0207 39 35	89,38	40,38	—
0207 39 37	61,88	27,95	—
0207 39 41	230,54	81,60	—
0207 39 43	108,07	38,25	—
0207 39 45	194,52	68,85	—
0207 39 47	275,02	124,24	—
0207 39 51	61,88	27,95	—
0207 39 53	311,64	154,10	—
0207 39 55	276,55	130,35	—
0207 39 57	147,71	85,16	—
0207 39 61	163,24	80,72	—
0207 39 63	182,79	79,12	—
0207 39 65	89,38	40,38	—
0207 39 67	61,88	27,95	—
0207 39 71	222,60	110,07	—
0207 39 73	178,27	73,61	—
0207 39 75	215,18	106,40	—
0207 39 77	167,46	69,15	—
0207 39 81	188,48	100,14	—
0207 39 83	275,02	124,24	—
0207 39 85	61,88	27,95	—
0207 39 90	158,14	71,44	10
0207 41 10	276,55	130,35	—
0207 41 11	129,49	53,47	—
0207 41 21	89,38	40,38	—
0207 41 31	61,88	27,95	—
0207 41 41	178,27	73,61	—
0207 41 51	167,46	69,15	—
0207 41 71	275,02	124,24	—
0207 41 90	61,88	27,95	—
0207 42 10	302,59	107,10	—
0207 42 11	173,73	61,49	—
0207 42 21	89,38	40,38	—
0207 42 31	61,88	27,95	—
0207 42 41	230,54	81,60	—
0207 42 51	108,07	38,25	—
0207 42 59	194,52	68,85	—
0207 42 71	275,02	124,24	—
0207 42 90	61,88	27,95	—
0207 43 11	311,64	154,10	—
0207 43 15	276,55	130,35	—
0207 43 21	147,71	85,16	—
0207 43 23	163,24	80,72	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 25	182,79	79,12	—
0207 43 31	89,38	40,38	—
0207 43 41	61,88	27,95	—
0207 43 51	222,60	110,07	—
0207 43 53	178,27	73,61	—
0207 43 61	215,18	106,40	—
0207 43 63	167,46	69,15	—
0207 43 71	188,48	100,14	—
0207 43 81	275,02	124,24	—
0207 43 90	61,88	27,95	—
0207 50 10	1 578,50	686,50	3
0207 50 90	158,14	71,44	10
0209 00 90	137,51	62,12	—
0210 90 71	1 578,50	686,50	3
0210 90 79	158,14	71,44	10
1501 00 90	165,01	74,54	18
1602 31 11	288,18	102,00	17
1602 31 19	302,52	136,66	17
1602 31 30	165,01	74,54	17
1602 31 90	96,26	43,48	17
1602 39 11	271,74	129,80	—
1602 39 19	302,52	136,66	17
1602 39 30	165,01	74,54	17
1602 39 90	96,26	43,48	17

REGOLAMENTO (CEE) N. 4020/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che modifica i tassi di conversione agricoli specifici applicabili nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3294/86 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3490/87 ⁽⁶⁾, ha istituito, nel settore del riso, tassi di conversione agricoli specifici; che tali tassi di conversione devono essere modificati in virtù delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/87 ⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio in contanti, constatati in conformità del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 23 al 29 dicembre 1987 per la dracma greca danno luogo, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1677/85, ad una modifica dei tassi di conversione agricoli specifici applicabili per la Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3294/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 30. 10. 1986, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1.

*ALLEGATO***Tasso di conversione agricolo specifico per il riso**

[regolamento (CEE) n. 3294/86]

1 ECU =	48,2869	FB
=	2,34113	DM
=	8,93007	Dkr
=	184,681	Dra
=	156,526	Pta
=	7,85183	FF
=	0,873900	£Irl
=	1 704,94	Lit
=	2,63785	Fl
=	0,787378	£UK

REGOLAMENTO (CEE) N. 4021/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che istituisce un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni in Francia di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto, nonché di pantofole ed altre calzature da camera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,

previa consultazione in seno ai comitati consultivi istituiti dai regolamenti suddetti,

considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) Con regolamento (CEE) n. 3667/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazioni all'importazione, in Francia, di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto e di pantofole ed altre calzature da camera originarie della Cina. La Commissione ha in tal modo tenuto conto dei provvedimenti presi dalle autorità del principale paese esportatore, la Repubblica popolare cinese, a norma dei quali l'esportazione in Francia dei prodotti in questione è subordinata ad un certificato di esportazione in modo da rispettare determinati limiti quantitativi fissati per il 1985, il 1986 e il 1987.
- (2) Il 16 luglio 1987 le autorità francesi hanno fatto presente alla Commissione che, con la scadenza dei provvedimenti in questione, fissata per il 31 dicembre 1987, i produttori francesi possono nuovamente subire un pregiudizio notevole.
- (3) La domanda francese era corredata di elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni ed alle condizioni nelle quali queste ultime vengono effettuate, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Venivano inoltre forniti dati in merito all'in-

cidenza di tali importazioni sull'industria produttrice di pantofole e di scarpe di tela o di sparto.

- (4) Avendo deciso, previa consultazione, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura comunitaria di inchiesta relativa alle importazioni in Francia dei prodotti in questione originari della Cina ed ha avviato l'inchiesta.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

Osservazioni sono state presentate dalla Federazione nazionale dell'industria delle calzature a nome dei produttori francesi.

- (6) Alla Cina è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le informazioni non riservate contenute nella relazione sull'inchiesta sono state comunicate alle autorità del principale paese esportatore, vale a dire la Repubblica popolare cinese.
- (7) Durante l'inchiesta, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie e ha effettuato controlli presso le seguenti società :

Produttori francesi :

- Ets Etchandy, Mauléon,
- Aguer & Fils S.A., Mauléon,
- Ets Victor, Bayonne ;

Sono stati inoltre consultati i seguenti importatori :

- Atlex, Paris,
- Borsumij Wehy France, Wissous,
- Chauss-Europe, Le Havre,
- Dresco, Saint-Maur (Paris),
- Interco, Saint-Pierre Montlimart,
- Netter & Cie, Paris,
- Rondinaud, Rivières,
- Savignard, Loudun,
- Sogamax, Ales Cédex.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1987, p. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. C 252 del 3. 10. 1985, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 293 del 4. 11. 1987, pag. 9.

Gli importatori, nonché la loro federazione e associazione nazionali, sono stati intesi. Essi hanno essenzialmente sostenuto che le scarpe di tela o di sparto e le pantofole cinesi non sono concorrenti rispetto a quelle di produzione francese, in quanto la loro qualità non è comparabile.

- (8) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 luglio 1987.

B. Prodotti e industrie interessati

- (9) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono, da un lato, le pantofole e altre calzature da camera con suola esterna di tessuto, di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.04-10 nonché le pantofole e calzature da camera con tomaia di materie tessili, di cui alla sottovoce ex 64.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.02-60 e, dall'altro, le scarpe di tela o di sparto di tutti i tipi, tanto con soles esterne di materia plastica artificiale (di cui alla sottovoce ex 64.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.02-69), quanto con soles esterne di altre materie (voce ex 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.04-90).
- (10) Dall'inchiesta effettuata dalla Commissione risulta che è necessario distinguere le pantofole dalle scarpe di tela, sia sul piano dell'andamento delle importazioni e dei prezzi, che su quello dell'incidenza di dette importazioni sull'industria francese, in quanto i produttori di pantofole e quelli di scarpe di tela costituiscono due industrie diverse.
- (11) L'inchiesta ha confermato che le pantofole originarie della Cina, tanto quelle di cui alla sottovoce ex 64.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 64.02-60, quanto quelle di altre voci, hanno generalmente soles di tessuto ricoperte di materia plastica e che le pantofole con soles di gomma o di materia plastica artificiale, prodotte dall'industria francese, sono prodotti simili o direttamente concorrenti. L'incidenza delle importazioni delle pantofole cinesi è stata quindi valutata rispetto alla produzione francese di pantofole con soles di gomma o di materia plastica artificiale, indipendentemente dal fatto che la tomaia sia o meno di materie tessili.
- (12) In seguito all'entrata in vigore, nel gennaio 1985, del regime istituito con il regolamento (CEE) n. 3667/84 nei confronti delle pantofole originarie della Cina, il livello delle importazioni originarie della Cina è stato pari a 20,9 milioni di paia nel 1985, a 22,8 milioni di paia nel 1986 e a 15 milioni di paia nel 1987 (7 mesi), vale a dire al livello cui le autorità cinesi avevano deciso di limitare le loro esportazioni. Si riscontra in compenso un accentuato incremento, negli ultimi anni, delle importazioni di pantofole di cui alla voce ex 64.02-60, non soggette a misure di salvaguardia (+195 % dal 1985 al 1986, e uguale tendenza nel 1987).
- (13) I prezzi di rivendita delle importazioni suddette in Francia sono stati nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori della Comunità, con scarti tra i prezzi compresi in media tra il 30 % e il 70 % a seconda degli articoli.
- (14) Per quanto riguarda l'incidenza delle importazioni suddette sui produttori francesi di pantofole, l'inchiesta della Commissione ha messo in evidenza la persistenza di gravi difficoltà economiche.

Dall'inchiesta è emerso che nel periodo in esame il consumo apparente si è mantenuto relativamente stabile, sui 70 milioni di paia dal 1980 in poi. La produzione di pantofole, in diminuzione dal 1980 (51 milioni di paia) si è stabilizzata sui 45 milioni di paia, con un massimo di 48 milioni di paia nel 1986 grazie all'autolimitazione. Quest'ultima ha quindi consentito di limitare al 30 % la quota di mercato francese detenuta dalla Cina, lasciando contemporaneamente ai produttori francesi la possibilità di diversificare la loro produzione e di ampliare il loro campionario, orientandosi verso articoli di qualità media.

C. Pantofole

- (11) Tuttavia, dall'inchiesta risulta che l'industria francese è molto vulnerabile di fronte alla concorrenza cinese. Il mercato delle pantofole di qualità inferiore è essenzialmente detenuto dalle importazioni extracomunitarie, soprattutto cinesi. La tendenza alla diminuzione del numero di occupati (11 000 unità nel 1984, 9 700 nel 1987) e di aziende (67 nel 1983, 60 nel 1986) non ha subito mutamenti. Inoltre, nonostante il regime adottato, i risultati finanziari delle imprese sono rimasti molto mediocri.
- Data la percentuale ancora elevata della quota di mercato delle importazioni cinesi (30 %), e visto il basso prezzo delle medesime, la sospensione delle misure di salvaguardia provocherebbe inevitabilmente un nuovo e rilevante incremento delle importazioni, che sarebbe di per sé fonte di notevole preiudizio.

D. Scarpe di tela o di sparto

- (16) Con l'istituzione, nel gennaio 1985, del regime all'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3667/84, le importazioni dirette dalla Cina avrebbero dovuto essere pari a 3,2 milioni di paia nel 1985, a 3,4 milioni di paia nel 1986 e a 3,6 milioni di paia nel 1987. In realtà, le importazioni effettive hanno superato i limiti fissati dalle autorità cinesi e comunicati alla Commissione. Pertanto, nel 1985, la Commissione ha dovuto modificare i limiti quantitativi fissati per gli anni 1986 e 1987, portandoli rispettivamente a 3,15 milioni di paia e a 3,35 milioni di paia.

Le importazioni originarie della Cina sono state pari a 3,3 milioni di paia nel 1985, a 3,9 milioni di paia nel 1986 e a 4 milioni di paia nel 1987 (7 mesi).

La quota di mercato delle importazioni cinesi, pari al 25 % nel 1984, è ulteriormente aumentata nel 1985 e nel 1986 sino a raggiungere il 43 %.

- (17) Dall'inchiesta è emerso che le scarpe di tela o di sparto cinesi e quelle francesi erano in apparenza di qualità identica.

I prezzi di rivendita dei prodotti in oggetto sul mercato francese sono stati inferiori del 60 % circa rispetto a quelli praticati dai produttori francesi. Peraltro il prezzo di vendita cif delle scarpe di tela o di sparto cinesi in Europa è di molto inferiore al costo di produzione, in quanto corrisponde appena al costo della materia prima.

- (18) Dall'inchiesta risulta che i produttori francesi di scarpe di tela o di sparto continuano ad accusare difficoltà economiche.

Non si è verificata infatti un'inversione della tendenza alla diminuzione del numero di occupati, che ha continuato a decrescere fino a 750 unità nel 1987, con un calo del 38 % in tre anni; quanto al numero delle aziende, esso è sceso da 16 nel 1983 a 11 nel 1987.

La produzione francese, che era già scesa da 14 milioni di paia nel 1979 a 10 milioni nel 1984, ha continuato a diminuire nel 1985 (9,8 milioni di

paia), nel 1986 (9,1 milioni di paia) e nel 1987 (stima: 8,7 milioni di paia).

- (19) Si può concludere che attualmente il mercato delle scarpe di tela o di sparto di qualità inferiore è detenuto dalle importazioni extracomunitarie, soprattutto cinesi. Per far fronte alla concorrenza cinese i produttori francesi hanno intrapreso un'ampia ristrutturazione, orientandosi verso prodotti più costosi e incrementando le esportazioni.
- (20) Visti i risultati dell'inchiesta e tenuto conto dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi e della loro considerevole e crescente capacità produttiva, la sospensione delle misure di salvaguardia provocherebbe un massiccio incremento delle importazioni, che arrecherebbe un grave pregiudizio e comprometterebbe la ristrutturazione avviata.

E. Misure di salvaguardia

- (21) Dagli elementi sopra esposti, tanto per le pantofole quanto per le scarpe di tela o di sparto risulta che la sospensione dell'autolimitazione arrecherebbe un sostanziale pregiudizio all'industria francese. Il rinnovo delle misure di salvaguardia per un periodo di tre anni risulta necessario al fine di ostacolare il meno possibile lo sviluppo armonioso del commercio mondiale e consentire alle imprese francesi interessate di portare avanti il processo di ristrutturazione.
- (22) Tenuto conto di tale situazione, in conformità dell'articolo 6 dell'accordo commerciale e di cooperazione economica concluso tra la Comunità e la Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, principale esportatore, si sono svolte consultazioni tra la Commissione e le autorità cinesi per trovare una soluzione ai problemi creati dalle importazioni in oggetto.
- (23) In seguito alle consultazioni e ai sensi del suddetto articolo 6, le autorità cinesi hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti presi dal loro governo, a norma dei quali l'esportazione in Francia di pantofole e di scarpe di tela o di sparto è subordinata ad un certificato di esportazione, che viene rilasciato in modo da rispettare i limiti quantitativi sottoindicati per le esportazioni di detti prodotti verso la Francia negli anni 1988, 1989 e 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 250 del 19. 9. 1985, pag. 1.

Designazione delle merci	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Codice della nomenclatura combinata	(in migliaia di paia)		
				1988	1989	1990
Pantofole ed altre calzature da camera	ex 64.04	ex 64.04-10	ex 64.05-10 90 64.05-20 91 ex 64.05-90 90	25 000	25 900	26 700
	ex 64.02 B	ex 64.02-60	64.04-19 10 64.04-20 10 ex 64.05-90 10			
Scarpe di tela o di sparto	ex 64.04	ex 64.04-90	ex 64.05-10 90 64.05-20 99 ex 64.05-90 90	3 700	3 900	4 100
	ex 64.02 B	ex 64.02-69	64.04-19 90 ex 64.04-20 90			

Se del caso, tali limiti quantitativi sono maggiorati mediante riporto di quantità non utilizzate nell'anno precedente, o diminuiti di quantità utilizzate mediante anticipo sui limiti quantitativi dell'anno successivo.

- (24) Tenuto conto delle misure prese dal governo cinese, è opportuno, per quanto riguarda le importazioni in Francia di pantofole e di scarpe di tela o di sparto, prevedere le misure necessarie per controllare il corretto funzionamento del sistema di limitazione delle esportazioni adottato dalle autorità della Repubblica popolare cinese.
- (25) Poiché dall'inchiesta è emerso che l'aumento delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese riguarda esclusivamente il mercato francese, la salvaguardia degli interessi comunitari non rende necessaria un'azione immediata nei confronti degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti qui di seguito indicati, originari della Repubblica popolare cinese, è subordinata ad un'autorizzazione all'importazione rilasciata dalla autorità francesi.

Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Codice della nomenclatura combinata	Descrizione delle merci
ex 64.04	ex 64.04-10	ex 6405 10 90 6405 20 91 ex 6405 90 90	Pantofole e altre calzature da camera
ex 64.02 B	ex 64.02-60	6404 19 10 6404 20 10 ex 6405 90 10	
ex 64.04	ex 64.04-90	ex 6405 10 90 6405 20 99 ex 6405 90 90	Scarpe di tela o di sparto
ex 64.02 B	ex 64.02-69 —	6404 19 90 ex 6404 20 90	

Tale autorizzazione all'importazione è valida unicamente nello Stato membro che l'ha rilasciata.

2. L'autorizzazione all'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un limite massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione da parte dell'importatore dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, emesso dalle autorità cinesi, fino a concorrenza dei limiti quantitativi annui destinati allo Stato membro in questione.

Articolo 2

La procedura comunitaria d'inchiesta relativa al riesame dell'andamento delle importazioni di alcuni tipi di pantofole e di altre calzature da camera, nonché di scarpe di tela o di sparto, è chiusa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 4022/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante apertura della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna viticola 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafi 9, 10 e 11,

considerando che i dati di cui dispone attualmente la Commissione, in particolare quelli relativi al bilancio di previsione per la campagna viticola 1987/1988, evidenziano che la situazione della campagna 1987/1988 è caratterizzata da un grave squilibrio del mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola; che sussistono pertanto le condizioni per decidere una distillazione obbligatoria a norma dell'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto dei prezzi e del livello auspicabile delle disponibilità di fine campagna, appare necessario procedere alla distillazione, per l'insieme della Comunità, di 34 142 000 hl di vino da tavola;

considerando che l'articolo 39, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 fissa la regola per la ripartizione del quantitativo totale da distillare tra le varie regioni di produzioni, determinate dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/87⁽⁴⁾, in funzione della produzione di vino da tavola ottenuta nelle regioni stesse nel corso della campagna e di una produzione di riferimento; che tale produzione di riferimento è stata fissata dall'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento citato; che, per la campagna 1987/1988, la produzione di vino da tavola delle regioni 1 e 2 è inferiore al quantitativo di riferimento e che, conseguentemente, in tali regioni non occorre procedere alla distillazione; che, in applicazione della regola suddetta e tenuto conto della particolare situazione delle scorte esistenti all'inizio di questa seconda campagna di applicazione del nuovo regime, è opportuno assegnare alla regione 3 il 25,61 %, alla regione 4 il 43,09 %, alla regione 5 lo 0,21 % e alla regione 6 il 31,09 % del quantitativo totale da distillare;

considerando che, tenuto conto della deroga di cui all'articolo 39, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre precisare che dal quantitativo che deve essere

distillato obbligatoriamente in Grecia è detratto il quantitativo per il quale è prevista la distillazione preventiva;

considerando che la situazione del mercato richiede che si proceda rapidamente al ritiro delle eccedenze; che se i ritiri non saranno effettuati entro il 15 febbraio, scadenza entro la quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati che consentono di calcolare l'obbligo incombente a ciascun produttore, si rischia di compromettere l'obiettivo della distillazione obbligatoria;

considerando che se i produttori conoscono il volume globale della distillazione e i quantitativi soggetti all'obbligo della distillazione in ciascuna regione di produzione, possono effettuare una stima esatta dei quantitativi da consegnare per la campagna 1987/1988, in particolare in base all'obbligo cui hanno ottemperato per la campagna precedente; che è pertanto indicato autorizzare i produttori ad effettuare consegne anticipate; che occorre altresì prevedere che i quantitativi consegnati dal produttore siano dedotti dall'obbligo che verrà calcolato in base ai dati che la Commissione metterà a punto a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 854/86; che è altresì opportuno precisare che sono esclusi dal beneficio dell'aiuto di cui all'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i quantitativi che eccedono il quantitativo obbligatorio e che i prodotti distillati a partire da tali quantitativi non possono essere consegnati all'organismo di intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che se per ottemperare ai propri obblighi di distillazione, un produttore consegna del vino prodotto in una regione diversa dalla regione di produzione a cui egli appartiene, si creano squilibri sul mercato di alcune regioni; che è opportuno considerare che l'obbligo è soddisfatto solo se il vino consegnato e il vino soggetto all'obbligo provengono dalla stessa regione;

considerando che, in applicazione della norma di cui all'articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 822/87, occorre fissare il prezzo d'acquisto del vino da tavola conferito alla distillazione al 43,68 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola interessati; che, in virtù dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo trattino, dell'atto di adesione, il prezzo d'acquisto in Spagna deve essere fissato al 47,47 % del prezzo d'orientamento spagnolo;

considerando che, in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 822/87, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare o consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione; che l'importo dell'aiuto deve essere

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 23. 5. 1987, pag. 11.

fissato secondo i criteri di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84 ⁽²⁾; che per evitare la produzione di acquavite di qualità mediocre e in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, è necessario disporre che le acquaviti prodotte devono essere conformi alle disposizioni nazionali in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È decisa, per la campagna 1987/88, la distillazione di cui all'articolo 39, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87.

2. Il quantitativo totale di vino da tavola da distillare è fissato a 34 142 000 hl.

3. I quantitativi da distillare nelle regioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 854/86 sono i seguenti:

- regione 1: 0 hl,
- regione 2: 0 hl,
- regione 3: 8 744 000 hl,
- regione 4: 14 712 000 hl,
- regione 5: 71 000 hl,
- regione 6: 10 615 000 hl.

Per quanto riguarda la regione 5, dal quantitativo suddetto è detratto il quantitativo che, in tale regione, forma oggetto della distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2757/87 della Commissione ⁽³⁾.

4. La regione 6 di cui al paragrafo 3 è suddivisa in due parti che comprendono i seguenti territori:

- parte A: le regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia e le provincie di Guipúzcoa e Vizcaya,
- parte B: il territorio della regione 6 non compreso nella parte A.

I quantitativi da distillare nelle parti succitate della regione 6 sono i seguenti:

- parte A: 0 hl,
- parte B: 10 615 000 hl.

Articolo 2

Per la distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori possono conferire vino da tavola a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. I quantitativi conferiti sono dedotti dal quantitativo corrispondente al loro obbligo. I quantitativi di vino da tavola consegnati per la distillazione in eccesso

rispetto al quantitativo obbligatorio del produttore non beneficiano dell'aiuto previsto dall'articolo 4. I prodotti ottenuti dalla distillazione di detti quantitativi non possono essere consegnati all'organismo di intervento.

Articolo 3

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87 il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a:

- 1,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,47 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi sono, rispettivamente, 1,00 e 1,08 ECU per % vol di alcole e per ettolitro per i vini ottenuti a base di uve prodotte in Spagna.

Articolo 4

L'importo dell'aiuto di cui il distillatore può beneficiare è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

a) se il prodotto della distillazione risponde alla definizione di alcole neutro che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:

- 0,85 e 0,49 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,96 e 0,57 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;

b) se il prodotto della distillazione è un'acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni nazionali in vigore:

- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II;

c) se il prodotto della distillazione è un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:

- 0,74 e 0,38 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 0,85 e 0,46 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rosso del tipo R I o R II.

Articolo 5

1. Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato in conformità dell'articolo 39, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87, è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3:

⁽¹⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1987, pag. 10.

- 1,81 e 1,45 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 1,92 e 1,53 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Tali prezzi si applicano ad un alcole neutro rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Per gli alcoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono diminuiti di 0,11 ECU per % vol di alcole e per ettolitro.

Articolo 6

L'aiuto di cui beneficia l'elaboratore di vino alcolizzato è fissato come segue, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 3 :

- 0,72 e 0,36 ECU per % vol di alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,

- 0,83 e 0,44 ECU per % vol d alcole e per ettolitro qualora il prodotto sia stato ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I o R II.

Articolo 7

In deroga al disposto del paragrafo 2 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 854/86, in caso di consegne anticipate a norma dell'articolo 2, fino al 30 aprile 1988 il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto.

Articolo 8

In applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 854/86, l'obbligo della distillazione si considera soddisfatto solo se il vino consegnato proviene dalla regione di produzione alla quale il produttore appartiene.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4023/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 41 paragrafo 10, l'articolo 47, paragrafo 3 e l'articolo 81,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87⁽⁶⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 822/87 prevede, all'articolo 41, paragrafo 1, che nelle campagne durante le quali è decisa la distillazione di cui all'articolo 39, deve essere aperta contemporaneamente all'entrata in vigore di tale misura una distillazione di sostegno;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4022/87 della Commissione⁽⁷⁾, ha deciso l'attuazione per la campagna 1987/1988 della distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87; che è quindi necessario aprire la distillazione prevista all'articolo 41 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, affinché tale misura contribuisca efficacemente al risanamento del mercato, è necessario aprire la distillazione per l'insieme dei vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi di acquisto dei vini consegnati alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è quindi necessario definire anche i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

considerando che, mancando una definizione comunitaria del vino rosato e in un intento di chiarezza, è opportuno precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi, data la stretta relazione economica esistente fra essi;

considerando che, a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 822/87, possono beneficiare delle misure d'intervento soltanto i produttori che hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 35 e, se del caso, agli articoli 36 e 39 dello stesso regolamento durante il periodo di riferimento da stabilire;

considerando che, tenuto conto dell'azione di risanamento del mercato prevista grazie all'applicazione, durante detta campagna, della misura di distillazione di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, è opportuno limitare a 4 milioni di hl il quantitativo globale di vino da tavola che può essere distillato nel quadro della distillazione di sostegno; che è altresì opportuno che il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può presentare uno o più contratti o dichiarazioni di consegna all'approvazione dell'organismo d'intervento sia limitato ad un'adeguata percentuale del quantitativo di vino da tavola da esso prodotto nel corso della campagna 1987/1988; che il quantitativo di vino da tavola prodotto, al quale va applicata tale percentuale, è quello che risulta dalla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione, del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenze di prodotti nel settore vitivinicolo⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2528/87⁽⁹⁾, nonché dai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80⁽¹¹⁾;

considerando che in alcuni Stati membri in cui la produzione di vino è effettuata direttamente dai produttori di uve è possibile utilizzare, per determinare i quantitativi che possono essere distillati, un riferimento alla superficie coltivata; che tale metodo consente di ripartire più equamente il beneficio della misura, garantendo la stessa efficacia economica;

considerando che la distillazione di sostegno deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2687/84⁽¹³⁾; che è inoltre opportuno ricordare, nel quadro di tale distillazione, le conseguenze di una mancata dichiarazione o della presentazione di dichiarazioni incomplete o inesatte;⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.⁽⁷⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁸⁾ GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 240 del 22. 8. 1987, pag. 11.⁽¹⁰⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.⁽¹²⁾ GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.

considerando che è opportuno precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, fra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne sono oggetto ;

considerando che è necessario prevedere alcuni termini per lo svolgimento dell'operazione sia per i produttori che i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura ;

considerando che il prezzo del vino da distillare non consente normalmente una commercializzazione alle condizioni del mercato dei prodotti ottenuti dalla distillazione ; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato in base ai criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83, tenendo conto altresì dell'attuale incertezza dei prezzi sul mercato dei prodotti della distillazione ;

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di alcuni vini possano perturbare il mercato delle acquaviti di vino con denominazione d'origine ; che a tal uopo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è opportuno prevedere che, mediante la distillazione diretta di tali vini, non sia possibile ottenere un prodotto avente titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol ;

considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo d'acquisto da versare è pari alla percentuale di cui all'articolo 29 dello stesso regolamento ; che nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 tale percentuale è pari all'82 % ; che in virtù del disposto dell'articolo 122 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in Spagna tale percentuale è pari al 76 % ;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo minimo garantito ai produttori sia pagato, di norma, entro termini che consentano loro di trarne un vantaggio comparabile a quello che otterrebbero se si trattasse di una vendita commerciale ; che è pertanto indispensabile anticipare il più possibile il versamento degli aiuti per la distillazione in questione, garantendo mediante un regime di cauzione appropriato il normale svolgimento delle operazioni ;

considerando che alcuni vini consegnati alla distillazione prevista dal presente regolamento possono essere trasformati in vini alcolizzati ; che è opportuno adattare in conseguenza le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle regole previste agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83 ;

considerando che, per assicurare lo stesso trattamento a tutti i produttori, se appare necessaria la decisione di ridurre i quantitativi di vino da distillare che figurano nei contratti di consegna e nelle dichiarazioni, è opportuno prevedere che le operazioni di distillazione inizino soltanto dopo che tutti i contratti e le dichiarazioni sono stati presentati agli organismi d'intervento e dopo che sono noti i quantitativi totali offerti ;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati sullo svolgimento delle

operazioni di distillazione e conoscere, in particolare, i quantitativi di vino distillati e i quantitativi di prodotti ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Una distillazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è aperta per la campagna 1987/1988 per tutti i vini da tavola nei limiti di 4 milioni di ettolitri.

2. In conformità del disposto dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori che durante la campagna 1986/1987, erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2672/86 della Commissione ⁽¹⁾, all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2705/86 della Commissione ⁽²⁾ e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 18 marzo 1988.

Articolo 3

1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1987/1988.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 hl per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello Stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello Stato membro.

Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl.

⁽¹⁾ GU n. L 244 del 29. 8. 1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.

2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75.

Articolo 4

I contratti e le dichiarazioni di cui all'articolo 2 devono menzionare almeno:

- a) la quantità, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da tavola da distillare;
- b) il nome e l'indirizzo del produttore;
- c) il luogo di magazzinaggio del vino;
- d) il nome del distillatore o della ragione sociale della distilleria;
- e) l'indirizzo della distilleria.

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 aprile 1988 i dati relativi alle quantità di vino da tavola che figurano nei contratti presentati all'organismo d'intervento.

2. Qualora dalle comunicazioni di cui al paragrafo 1 risulti che la quantità totale di vini da tavola che figura nei contratti presentati agli organismi d'intervento supera 4 milioni di ettolitri, i contratti possono essere approvati soltanto per una determinata percentuale della quantità prevista.

Tale percentuale è fissata dalla Commissione al più tardi il 6 maggio 1988 secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. L'organismo d'intervento comunica al produttore l'esito della procedura d'approvazione al più tardi il 27 maggio 1988.

4. L'approvazione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84.

Articolo 6

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83, le operazioni di distillazione non possono iniziare prima del 9 maggio 1988 né essere effettuate dopo il 31 agosto 1988.

Articolo 7

Mediante distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà che figurano, nella classificazione per la stessa unità amministrativa, simultaneamente quali varietà di

uve da vino e varietà di uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino, si può ottenere soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.

Articolo 8

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6 dello stesso regolamento è pari a:

- 2,75 ECU per % e per ettolitro, per i vini da tavola dei tipi R I e R II e i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questi tipi di vino da tavola;
- 4,08 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo R III;
- 2,55 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A I e per i vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola;
- 5,71 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A II;
- 6,52 ECU per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola del tipo A III.

Tali prezzi sono rispettivamente di 1,73, 2,58, 1,60, 3,59 e 4,11 ECU per % vol e per ettolitro per i vini ottenuti da uve prodotte in Spagna.

2. Il distillatore paga al produttore il prezzo minimo di acquisto di cui al paragrafo 1 entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino consegnato.

Articolo 9

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 41, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissato, rispetto ai prezzi di cui all'articolo 8, come segue:

- a) se il prodotto ottenuto dalla distillazione risponde alla definizione di alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83:
 - 2,26 e 1,23 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
 - 3,61 e 2,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
 - 2,06 e 1,09 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 5,27 e 3,11 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
 - 6,09 e 3,64 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
- b) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che corrisponde alle caratteristiche qualitative previste dalla disposizioni nazionali applicabili:
 - 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,

- 3,50 e 1,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
 - 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
 - 6,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III;
- c) se il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio, con un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol:
- 2,15 e 1,12 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R I e R II,
 - 3,50 e 1,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,
 - 1,95 e 0,98 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I,
 - 5,16 e 3,00 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,
 - 5,98 e 3,53 ECU per % vol e per ettolitro, se è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, l'aiuto è calcolato in base all'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.
2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che sono in stretta relazione economica con questo tipo di vino da tavola.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e fatto salvo il disposto dell'articolo 47 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, si considerano in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:

- A I, i vini da tavola bianchi non compresi nei tipi A I, A II o A III;
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo inferiore a 12,5 % vol e non compresi nei tipi R I o R III;
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non compresi nel tipo R III.

3. Il prodotto ottenuto dal taglio di un vino atto a produrre un vino da tavola bianco o di un vino bianco con un vino atto a produrre vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso, conformemente all'articolo 125, para-

grafo 1 dell'atto di adesione, può essere consegnato alla distillazione in Spagna. A tale scopo è assimilato ad un vino da tavola bianco di tipo A I.

Articolo 11

Il distillatore è tenuto a comprovare all'organismo d'intervento, entro un termine di quattro mesi successivo alla data di presentazione della prova di distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto, che egli ha pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 8, paragrafo 1 entro un termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Se tale prova non è fornita entro il termine fissato l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma al più tardi il 29 febbraio 1989, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'organismo d'intervento versa al produttore entro il 1° maggio 1989, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 12

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della costituzione della cauzione.

2. Fatto salvo l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione, della prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e eventualmente, della prova che il pagamento del prezzo d'acquisto del vino è stato effettuato entro il 1° novembre 1988.

Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1° febbraio 1989, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.

Articolo 13

1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 18 marzo 1988.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione al più tardi il 27 maggio 1987.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto e della dichiarazione e in ogni caso non prima del 9 maggio 1988 e non più tardi del 31 luglio 1988.

3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1988.

4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, fissato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e rispetto ai prezzi di cui all'articolo 8, pari rispettivamente a:

- 2,11 e 1,09 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
- 3,44 e 1,94 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
- 1,91 e 0,96 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I,
- 5,07 e 2,95 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
- 5,88 e 3,47 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 14 agosto 1988 una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistate da un organismo di controllo.

L'aiuto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione.

6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1988 è stato comprovato:

- che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato;

— che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all'articolo 4, paragrafo 2.

Se le prove di cui al primo comma non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1988 l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1° marzo 1989 l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato.

Qualora si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1° aprile 1989, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 14

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 17 giugno 1988, i quantitativi di vino che figurano nei contratti di consegna approvati.

2. I distillatori presentano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati durante il mese trascorso, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per telex, al più tardi il 20 di ogni mese, per il mese trascorso, i quantitativi di vino e di vino alcolizzato distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, al più tardi il 30 novembre 1988, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non ha rispettato i propri obblighi e le misure adottate in conseguenza.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale degli importi contemplati nel presente regolamento è effettuata applicando il tasso rappresentativo vigente nel settore del vino il 1° settembre 1987.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4024/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a Dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli MCS⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86⁽⁴⁾: che è necessario prevedere, in base al bilancio di previsione dei prodotti lattiero-caseari per il 1988 di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la fissazione di massimali indicativi per le importazioni in Spagna dalla Comunità a Dieci e che è inoltre necessario frazionare o ripartire i quantitativi « obiettivo » per il 1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, relativo alle modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87⁽⁶⁾, prevede che la domanda di titolo MCS possa essere ritirata se, in seguito all'applicazione della percentuale unica di riduzione, il titolo è valido soltanto per un quantitativo ridotto; che nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari vengono sempre presentate numerose domande, in particolare per determinate categorie dei formaggi; che il ricorso fatto alla possibilità di ritirare la domanda di titolo perturba il funzionamento del meccanismo suindicato; che occorre pertanto eliminare questa possibilità e mantenere l'obbligo di utilizzare il titolo MCS anche per i quantitativi che risultino inferiori a quelli richiesti e che è quindi opportuno prolungare il periodo di validità del titolo suddetto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno « 1987 » è sostituito dall'anno « 1988 ».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi « obiettivi » di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione sono frazionati come segue:

a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata, in presentazione diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

— gennaio 1988:	30 000 t,
— febbraio 1988:	30 000 t,
— marzo 1988:	20 000 t,
— aprile 1988:	12 000 t,
— maggio 1988:	8 000 t,
— giugno 1988:	5 000 t,
— luglio 1988:	5 000 t,
— agosto 1988:	5 000 t,
— settembre 1988:	8 000 t,
— ottobre 1988:	15 000 t,
— novembre 1988:	30 000 t,
— dicembre 1988:	30 000 t;

b) per quanto riguarda gli altri prodotti, la frazione è pari ad un dodicesimo al mese.

2. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce ex 0406 della nomenclatura combinata, il quantitativo « obiettivo » di cui all'articolo 84 dell'atto di adesione è ripartito per categoria.

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(2) GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, p. 28.

(4) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.

(5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, la ripartizione per categoria è la seguente :

<i>(in tonnellate)</i>	
Categoria	Quantitativi
1. Emmental, Gruyère	2 446
2. Roquefort	158
3. Formaggi a pasta erborinata	3 306
4. Formaggi fusi	926
5. Parmigiano reggiano, Grana padano	147
6. Havarti 60 % di materia grassa	1 190
7. Edam in forme sferiche, Gouda	6 084
8. Formaggi a pasta molle stagionati, di latte vaccino	1 124
9. Cheddar, Chester	158
10. Altri	2 976

3. Nelle domande di titolo MCS relative ai formaggi devono figurare la categoria e, se del caso, il tipo suddivisi per quantità ».

3) All'articolo 2 bis, i termini « voce 04.04 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « voce 04.06 della nomenclatura combinata ».

4) All'articolo 3 :

— Il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il quantitativo che è oggetto di una domanda di titolo MCS non può essere superiore, per azienda, al quantitativo mensile di cui all'articolo 2 né inferiore a :

— 100 t per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri,

— 10 t per i prodotti delle sottovoci 0401 10, 0401 20, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 10 91,

7) L'allegato è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO

Massimali indicativi

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	} 250 000
ex 0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non aromatizzati né addizionati di frutta o di cacao	

0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 e 0404 90 39 della nomenclatura combinata in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri ;

— 1 t per i prodotti delle sottovoci 0401 30 11, 0403 30 31, 0403 30 91, nonché per i prodotti delle voci 0402, 0405 e 0406, nonché per i prodotti delle voci 0403 e 0404 non menzionati nel presente paragrafo » ;

— Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. La validità dei titoli MCS è limitata alla fine del secondo mese successivo a quello in cui il titolo è stato richiesto ».

— È aggiunto il paragrafo 5 seguente :

« 5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, l'obbligo di utilizzare il titolo è mantenuto quando viene applicata la percentuale unica di riduzione ».

5) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4

L'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 569/86, per quanto riguarda i prodotti che figurano in allegato, è fissato a :

— 4 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0401 e delle sottovoci 0403 10 11, da 0403 10 13 a 0403 10 39, da 0403 90 51 a 0403 90 69, 0404 10 91, 0404 10 99 della nomenclatura combinata,

— 6 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0402 e delle sottovoci da 0403 90 11 a 0403 90 39, 0404 10 11, 0404 10 19 e 0404 90 della nomenclatura combinata,

— 15 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0405 della nomenclatura combinata,

— 25 ECU/100 kg per i prodotti della voce 0406 della nomenclatura combinata. »

6) All'articolo 5, paragrafo 1, i termini « voce 04.04 della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « voce 0406 della nomenclatura combinata ».

		<i>(in tonnellate)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	} 5 000
ex 0402 10 11 ex 0402 10 19 ex 0402 21	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti — destinati al consumo umano	
	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
0402 19 11	— latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 %	
0405	Burro ed altre materie grasse del latte	2 000
ex 0406	Formaggi, esclusa la ricotta	20 000

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4025/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87⁽²⁾,

considerando che, tenendo conto della scadenza dell'applicazione di misure transitorie prevista dall'articolo 90 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 577/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/87⁽⁴⁾, ha previsto che l'applicazione di detti importi si limiti al 31 dicembre 1987; che in considerazione del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁵⁾ occorre prevedere che gli

importi compensativi adesione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 577/86 siano applicabili fino al termine della campagna 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 577/86, i termini « del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1988 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1987/1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 9. 1986, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 13.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4026/87 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1987****che modifica il regolamento (CEE) n. 3351/87 della Commissione recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3351/87 della Commissione, recante instaurazione di una misura a favore del granturco spagnolo spedito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985⁽¹⁾, si applica ai prodotti immessi in consumo entro il 1° gennaio 1988; che questo limite temporale trae origine dall'articolo 90, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che alla luce del regolamento n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, occorre prorogare anche l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3351/87 per il periodo di tempo necessario per la sua corretta esecuzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3351/87, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente testo:

« Esso si applica ai prodotti immessi in consumo entro il 29 febbraio 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 34.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4027/87 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1987

**che modifica il termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta per il
lino oleaginoso per la campagna 1987/1988**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/87 ⁽⁴⁾, prevede che ciascun produttore di lino oleaginoso presenti una dichiarazione di raccolta entro il 15 dicembre di ogni anno; che in certi Stati membri le condizioni climatiche non hanno permesso di rispettare di questa data per la campagna 1987/1988; che per detta campagna occorre di conseguenza rinviare al 31 gennaio 1988 la data suindicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, le dichiarazioni di raccolta per il lino oleaginoso relative alla campagna 1987/1988 possono essere presentate entro il 31 gennaio 1988.

2. I termini previsti all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del citato regolamento decorrono dal 31 gennaio 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 115 dell'1. 5. 1987, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4028/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2636/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3742/87 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2636/87, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 62,680 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 28.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4029/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹²⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹³⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹⁴⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 28 e il 29 dicembre 1987 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclatura combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

(14) GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

(3) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.

(5) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.

(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

(8) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

(10) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.

(11) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

(12) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(13) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Paesi terzi	(ECU/100 kg)	
	Codice NC	della tariffa doganale comune
1509 10 10		62,00 ⁽¹⁾
1509 10 90		62,00 ⁽¹⁾
1509 90 00		73,00 ⁽²⁾
1510 00 10		62,00 ⁽¹⁾
1510 00 90		100,00 ⁽³⁾

(¹) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia: di 11,48 ECU/100 kg (¹) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.
- c) per l'Algeria la Tunisia e il Marocco: di 12,69 ECU/100 kg (¹) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(¹) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

(²) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(³) Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg.
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

Codice NC	(ECU/100 kg)	
	Paesi terzi	
0709 90 39		13,64
0711 20 90		13,64
1522 00 31		31,00
1522 00 39		49,60
2306 90 19		4,96

REGOLAMENTO (CEE) N. 4030/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987

che fissa, per il mese di gennaio 1988, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo dal 1° marzo 1986 al 31 dicembre 1988, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione

era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di gennaio 1988, a 429,45 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4031/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3788/85 ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 3 e 5,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento citato, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi, fatto salvo l'articolo 7, secondo comma, del medesimo regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento citato, se si applica la procedura di gara per la fissazione del prelievo, la restituzione alla produzione è fissata sulla base dei prelievi minimi stabiliti nel quadro di tale procedura per gli oli della sottovoce 1509 90 00 della nomenclatura combinata; che, tuttavia, se l'olio impiegato nella fabbricazione delle conserve è stato prodotto nella Comu-

nità, l'importo di cui sopra è maggiorato di un importo pari all'aiuto al consumo valido il giorno in cui la restituzione è stata applicata;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti conduce a fissare la restituzione come qui di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1988 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 591/79 è pari a:

- 109,00 ECU/100 kg per gli oli d'oliva prodotti nella Comunità ed utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 38,16 ECU/100 kg per gli oli d'oliva diversi da quelli di cui al precedente trattino, utilizzati negli Stati membri, ad eccezione della Spagna e del Portogallo;
- 34,71 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Spagna;
- 93,90 ECU/100 kg per gli oli d'oliva utilizzati in Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4032/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾ in particolare l'articolo 15,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2569/87⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3902/87⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0,58 ECU/100 kg nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 243 del 27. 8. 1987, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4033/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3834/86⁽⁵⁾, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 42,014 ECU per il trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 17. 12. 1986, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4034/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4004/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3741/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il

prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è, se del caso, adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽⁸⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86⁽⁹⁾ consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87⁽¹⁰⁾;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel quadro del calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹⁰⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi per la campagna 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, nonché del prezzo di intervento dell'orzo, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1988 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base ai prezzi in vigore per la campagna 1987/1988; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusiva-

mente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1988/1989;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per la campagna di commercializzazione 1988/1989 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 1° gennaio 1987 per tener conto dei prezzi e misure connesse per la campagna 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto in ECU per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7 (1)
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	13,059	13,239	13,419	13,599	13,599	13,599	12,159
— in Portogallo	13,101	13,281	13,461	13,641	13,641	13,641	12,201
— in un altro Stato membro	13,420	13,600	13,780	13,960	13,960	13,960	12,520
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	13,420	13,600	13,780	13,960	13,960	13,960	12,520
— in Portogallo	13,101	13,281	13,461	13,641	13,641	13,641	12,201
— in un altro Stato membro	13,420	13,600	13,780	13,960	13,960	13,960	12,520

Prodotti destinati all'alimentazione animale

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7 (1)
A. Piselli, fave e favette utilizzati :							
— in Spagna	13,049	13,272	13,452	13,632	14,583	14,583	13,143
— in Portogallo	12,751	12,976	13,156	13,336	14,322	14,322	12,882
— in un altro Stato membro	13,152	13,375	13,555	13,735	14,673	14,673	13,233
B. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	13,601	13,658	13,658	13,658	14,926	14,926	14,926
— in Portogallo	13,203	13,263	13,263	13,263	14,577	14,577	14,577
— in un altro Stato membro	13,738	13,795	13,795	13,795	15,046	15,046	15,046
C. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	15,173	15,230	15,230	15,230	16,498	16,498	16,498
— in Portogallo	14,775	14,835	14,835	14,835	16,149	16,149	16,149
— in un altro Stato membro	15,310	15,367	15,367	15,367	16,618	16,618	16,618

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	645,04	653,69	662,35	671,00	671,00	671,00	601,78
— Danimarca (Dkr)	117,49	119,07	120,64	122,22	122,22	122,22	109,61
— R.f. di Germania (DM)	32,01	32,44	32,87	33,30	33,30	33,30	29,56
— Grecia (Dra)	994,39	1 018,01	1 041,63	1 065,25	1 065,25	1 065,25	876,29
— Spagna (Pta)	2 069,54	2 097,30	2 125,06	2 152,81	2 152,81	2 152,81	1 930,75
— Francia (FF)	100,29	101,64	102,98	104,33	104,33	104,33	93,56
— Irlanda (£ Irl)	11,143	11,292	11,442	11,592	11,592	11,592	10,394
— Italia (Lit)	21 575	21 866	22 156	22 446	22 446	22 446	20 123
— Paesi Bassi (Fl)	35,88	36,36	36,85	37,33	37,33	37,33	33,14
— Portogallo (Esc)	2 156,68	2 187,69	2 218,71	2 249,72	2 249,72	2 249,72	2 001,60
— Regno Unito (£)	7,383	7,502	7,621	7,741	7,741	7,741	6,788

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 55,67
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 54,78

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7 (*)
Prodotti raccolti in :							
— UEBl (FB/Flux)	632,16	642,88	651,53	660,18	705,27	705,27	636,05
— Danimarca (Dkr)	115,15	117,10	118,67	120,25	128,46	128,46	115,85
— R.f. di Germania (DM)	31,37	31,90	32,33	32,76	35,00	35,00	31,24
— Grecia (Dra)	947,14	978,34	1 001,96	1 025,58	1 190,95	1 190,95	1 002,00
— Spagna (Pta)	2 028,21	2 062,60	2 090,36	2 118,12	2 262,77	2 262,77	2 040,70
— Francia (FF)	98,29	99,96	101,30	102,65	109,66	109,66	98,90
— Irlanda (£ Irl)	10,919	11,105	11,255	11,404	12,185	12,185	10,988
— Italia (Lit)	21 142	21 502	21 792	22 082	23 600	23 600	21 277
— Paesi Bassi (Fl)	35,17	35,76	36,24	36,73	39,23	39,23	35,03
— Portogallo (Esc)	2 108,04	2 146,86	2 177,88	2 208,89	2 379,11	2 379,11	2 130,98
— Regno Unito (£)	7,182	7,334	7,453	7,572	8,275	8,275	7,322
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	15,88	15,88	15,88	15,88	13,88	13,88	13,88
— Portogallo (Esc)	68,86	68,52	68,52	68,52	60,28	60,28	60,28

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III, in moneta nazionale, per 100 kg (*)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	122,61	0,00	0,13	0,52	1,31	0,00	24,20	56,33
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00	0,02	0,09	0,24	0,00	4,41	10,26
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,01	0,03	0,06	0,00	1,20	2,80
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	449,76	0,00	0,48	1,90	4,80	0,00	88,77	206,61
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	393,39	0,00	0,42	1,66	4,20	0,00	77,64	180,72
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	19,08	0,00	0,02	0,08	0,20	0,00	3,76	8,76
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	2,123	0,000	0,002	0,009	0,023	0,000	0,419	0,975
— Italia (Lit)	0	0	0	4 127	0	4	17	44	0	814	1 896
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	0,01	0,03	0,07	0,00	1,35	3,13
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	462,92	0,00	0,49	1,95	4,94	0,00	91,36	212,66
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,913	0,000	0,002	0,008	0,020	0,000	0,378	0,879

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto in moneta nazionale per 100 kg

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7 (1)
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	735,89	738,63	738,63	738,63	798,76	798,76	798,76
— Danimarca (Dkr)	134,04	134,54	134,54	134,54	145,49	145,49	145,49
— R.f. di Germania (DM)	36,52	36,65	36,65	36,65	39,64	39,64	39,24
— Grecia (Dra)	1 227,06	1 237,11	1 237,11	1 237,11	1 457,67	1 457,67	1 457,67
— Spagna (Pta) (1)	2 361,00	2 369,79	2 369,79	2 369,79	2 562,71	2 562,71	2 562,71
— Francia (FF)	114,42	114,85	114,85	114,85	124,20	124,20	124,20
— Irlanda (£ Irl)	12,714	12,761	12,761	12,761	13,802	13,802	13,802
— Italia (Lit)	24 623	24 715	24 715	24 715	26 739	26 739	26 739
— Paesi Bassi (Fl)	40,94	41,09	41,09	41,09	44,43	44,43	43,99
— Portogallo (Esc)	2 479,23	2 489,57	2 489,57	2 489,57	2 716,59	2 716,59	2 716,59
— Regno Unito (£)	8,604	8,647	8,647	8,647	9,585	9,585	9,585
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	21,13	21,13	21,13	21,13	18,51	18,51	18,51
— Portogallo (Esc)	91,87	91,36	91,36	91,36	80,54	80,54	80,54

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V, in moneta nazionale, per 100 kg (1)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00	0,10	0,38	0,95	0,00	17,60	40,97
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	16,24	0,00	0,02	0,07	0,17	0,00	3,21	7,46
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	0,87	2,03
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	327,10	0,00	0,35	1,38	3,49	0,00	64,56	150,26
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	286,10	0,00	0,30	1,21	3,06	0,00	56,47	131,43
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	0,01	0,06	0,15	0,00	2,74	6,37
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,544	0,000	0,002	0,007	0,016	0,000	0,305	0,709
— Italia (Lit)	0	0	0	3 001	0	3	13	32	0	592	1 379
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,96	0,00	0,01	0,02	0,05	0,00	0,98	2,28
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	336,67	0,00	0,36	1,42	3,60	0,00	66,45	154,66
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,391	0,000	0,001	0,006	0,015	0,000	0,275	0,639

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 Ecu =	42,4582	7,85212	2,05853	161,790	138,796	6,90403	0,768411	1 499,45	2,31943	167,114	0,686328

(1) Fatta salva la fissazione dei prezzi e delle misure connesse per la campagna 1988/1989, in caso di fissazione anticipata nel corso di detta campagna.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4035/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 chilogrammi di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 chilogrammi di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero

bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50 della nomenclatura combinata l'elemento mobile è pari, per 100 chilogrammi di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁷⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽⁷⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	(ECU)	
		Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca	
1702 20 10	0,5008		
1702 20 90	0,5008		
1702 30 10		59,75	
1702 40 10		59,75	
1702 60 10		59,75	
1702 60 90	0,5008		
1702 90 30		59,75	
1702 90 60	0,5008		
1702 90 71	0,5008		
1702 90 90	0,5008		
2106 90 30		59,75	
2106 90 59	0,5008		

REGOLAMENTO (CEE) N. 4036/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3581/87⁽⁴⁾ ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10 della nomenclatura combinata), è fissato per la qualità tipo a 30,16 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4037/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che tali restituzioni alla produzione sono concesse nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽⁸⁾, e nel regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2742/75, applicabile nel corso del mese in cui ha luogo l'esportazione; che inoltre, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto anche l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

(5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

(9) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

(10) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

2026/83⁽¹⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽³⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione (CEE) n. 482/87 del Consiglio⁽⁴⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci delle sottovoci 1902 11 e 1902 19 della nomenclatura combinata secondo la loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987⁽⁵⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partire dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n.

1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione

di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata, viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,338 15,426
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,233 9,285 12,633
1002 00 00	Segala	12,186
1003 00 90	Orzo	13,813
1004 00 90	Avena	13,083
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	11,709 12,709
1006 20 10	Riso semigreggio a grani tondi	40,005
1006 20 90	Riso semigreggio a grani lunghi	38,999
1006 30 91	Riso lavorato a grani tondi	51,619
1006 30 99	Riso lavorato a grani lunghi	56,520
1006 40 00	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	17,113 18,313
1007 00 90	Sorgo	8,003
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,020 14,993
1102 10 00	Farina di segala	22,484
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	17,574 23,910
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	11,020 14,993

REGOLAMENTO (CEE) N. 4038/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987
che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3882/87 ⁽⁶⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2662/87 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei semi oleosi sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3590/87 della Commissione ⁽¹¹⁾;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione della restituzione, figuranti nel regola-

mento (CEE) n. 2615/87 della Commissione ⁽¹²⁾, alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti, risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽¹⁴⁾, l'importo della restituzione in ECU e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per il colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per il colza e il ravizzone.
2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.
3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 252 del 3. 9. 1987, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 35.

⁽¹²⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 10.

⁽¹³⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi di colza e ravizzone

	<i>(Importi per 100)</i>					
	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	21,342	21,739	—	—	—	—
— Portogallo	26,102	26,499	—	—	—	—
— altri Stati membri	21,600	21,997	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	52,68	53,63	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	58,37	59,43	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	1 034,45	1 053,53	—	—	—	—
— Francia (FF)	155,06	158,03	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	186,12	189,59	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	17,232	17,562	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	12,049	12,310	—	—	—	—
— Italia (Lit)	32 765	33 397	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	1 843,75	1 866,79	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	3 250,64	3 311,87	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 175,64	4 237,55	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 4039/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione

riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) 2184/87 della Commissione⁽⁴⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2184/87 modificato, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— dracma greca:	1,438,
— lira sterlina:	1,190,
— scudo portoghese:	1,109,
— franco francese:	1,050,
— sterlina irlandese:	1,051,
— lira italiana:	1,050.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 203 del 24. 7. 1987, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4040/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3823/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3823/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime

applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 6 % per il terzo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 1,19 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3823/87 è sostituito dall'importo di 1,17 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1987, pag. 45.⁽³⁾ GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 45.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4041/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2346/87⁽⁴⁾;considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1987/1988 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1895/87 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando

l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82⁽⁶⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3048/87⁽⁷⁾;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 33.⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 289 del 13. 10. 1987, pag. 18.

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/87⁽²⁾, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera ;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato ;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità ; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota ; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato ; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro ;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito eccezionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie ;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commis-

sione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽³⁾, ha istituito, a decorrere del 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura ;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata ;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽⁴⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0401 10 10		18,75
0401 10 90		17,54
0401 20 11		26,13
0401 20 19		24,92
0401 20 91		32,28
0401 20 99		31,07
0401 30 11		83,79
0401 30 19		82,58
0401 30 31		161,83
0401 30 39		160,62
0401 30 91		272,09
0401 30 99		270,88
0402 10 11		132,87
0402 10 19		125,62
0402 10 91	(¹)	1,2562/kg + 33,12
0402 10 99	(¹)	1,2562/kg + 25,87
0402 21 11		206,10
0402 21 17		198,85
0402 21 19		198,85
0402 21 91		243,91
0402 21 99		236,66
0402 29 11	(¹) (²)	1,9885/kg + 33,12
0402 29 15	(¹)	1,9885/kg + 33,12
0402 29 19	(¹)	1,9885/kg + 25,87
0402 29 91	(¹)	2,3666/kg + 33,12
0402 29 99	(¹)	2,3666/kg + 25,87
0402 91 11		30,88
0402 91 19		30,88
0402 91 31		38,60
0402 91 39		38,60
0402 91 51		161,83
0402 91 59		160,62
0402 91 91		272,09
0402 91 99		270,88
0402 99 11		53,76
0402 99 19		53,76
0402 99 31	(¹)	1,5820/kg + 29,50
0402 99 39	(¹)	1,5820/kg + 28,29
0402 99 91	(¹)	2,6846/kg + 29,50
0402 99 99	(¹)	2,6846/kg + 28,29
0403 10 11		28,54
0403 10 13		34,69
0403 10 19		86,20
0403 10 31	(¹)	0,2250/kg + 31,91

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0403 10 33	(¹)	0,2865/kg + 31,91
0403 10 39	(¹)	0,8016/kg + 31,91
0403 90 11		132,87
0403 90 13		206,10
0403 90 19		243,91
0403 90 31	(¹)	1,2562/kg + 33,12
0403 90 33	(¹)	1,9885/kg + 33,12
0403 90 39	(¹)	2,3666/kg + 33,12
0403 90 51		28,54
0403 90 53		34,69
0403 90 59		86,20
0403 90 61	(¹)	0,2250/kg + 31,91
0403 90 63	(¹)	0,2865/kg + 31,91
0403 90 69	(¹)	0,8016/kg + 31,91
0404 10 11		34,77
0404 10 19	(¹)	0,3477/kg + 25,87
0404 10 91	(²)	0,3477/kg
0404 10 99	(²)	0,3477/kg + 25,87
0404 90 11		132,87
0404 90 13		206,10
0404 90 19		243,91
0404 90 31		132,87
0404 90 33		206,10
0404 90 39		243,91
0404 90 51	(¹)	1,2562/kg + 33,12
0404 90 53	(¹)	1,9885/kg + 33,12
0404 90 59	(¹)	2,3666/kg + 33,12
0404 90 91	(¹)	1,2562/kg + 33,12
0404 90 93	(¹)	1,9885/kg + 33,12
0404 90 99	(¹)	2,3666/kg + 33,12
0405 00 10		280,99
0405 00 90		342,81
0406 10 10		290,85
0406 10 90		336,99
0406 20 10	(³)	405,47
0406 20 90		405,47
0406 30 10	(³)	223,69
0406 30 31	(³)	218,36
0406 30 39	(³)	223,69
0406 30 90	(³)	320,41
0406 40 00	(³)	157,44
0406 90 11	(³)	257,89
0406 90 13	(³)	260,63
0406 90 15	(³)	260,63
0406 90 17	(³)	260,63
0406 90 19	(³)	405,47
0406 90 21	(³)	257,89
0406 90 23	(³)	240,27
0406 90 25	(³)	240,27

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note	Importo del prelievo
0406 90 27	(¹)	240,27
0406 90 29	(²)	240,27
0406 90 31	(³)	240,27
0406 90 33		240,27
0406 90 35	(³)	240,27
0406 90 37	(³)	240,27
0406 90 39	(³)	240,27
0406 90 50	(³)	240,27
0406 90 61		405,47
0406 90 63		405,47
0406 90 69		405,47
0406 90 71		290,85
0406 90 73		240,27
0406 90 75		240,27
0406 90 77		240,27
0406 90 79		240,27
0406 90 81		240,27
0406 90 83		240,27
0406 90 85		240,27
0406 90 89	(⁴)	240,27
0406 90 91		290,85
0406 90 93		290,85
0406 90 97		336,99
0406 90 99		336,99
1702 10 90	(⁴)	42,54
2106 90 51		42,54
2309 10 15		96,64
2309 10 19		125,53
2309 10 39		118,23
2309 10 59		98,95
2309 10 70		125,53
2309 90 35		96,64
2309 90 39		125,53
2309 90 49		118,23
2309 90 59		98,95
2309 90 70		125,53

- (¹) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma:
- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto e
 - dell'altro importo indicato.
- (²) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce corrisponde alla somma:
- dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
 - dell'altro importo indicato.
- (³) I prodotti di questa sottovoce importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (⁴) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio di cui alla sottovoce 1702 10 10, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75 sono soggetti allo stesso prelievo applicabile al lattosio della sottovoce 1702 10 90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4042/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci 1006 10, 1006 20 e 1006 30 della nomenclatura combinata⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1987/1988 dal regolamento (CEE) n. 2332/87 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche varia-

zioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttivi previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2249/85⁽⁹⁾;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma, del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in « costo e nolo » ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1/67.

⁽⁹⁾ GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 13.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽²⁾, di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare; che l'applicazione di tale prelievo è soggetta a determinate condizioni precisate in parte negli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 in provenienza dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁴⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1613/71, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio⁽⁵⁾ ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 7.

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU per tonnellata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁶⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per i calcoli di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87,⁽⁸⁾
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Portogallo	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) ⁽¹⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	<i>(ECU/t)</i>
				Basmati ⁽⁴⁾
1006 10 91	—	322,54	157,67	—
1006 10 99	—	307,20	150,00	230,40
1006 20 10	—	403,17	197,98	—
1006 20 90	—	384,00	188,40	288,00
1006 30 11	13,05	529,79	252,97	—
1006 30 19	12,97	608,18	292,20	456,14
1006 30 91	13,90	564,23	269,76	—
1006 30 99	13,90	651,97	313,63	488,98
1006 40 00	0,00	184,15	89,07	—

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e del regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Il prelievo è applicabile al riso Basmati che beneficia del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4043/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2604/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3901/87 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1988,

una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 29. 8. 1987, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
1006 10 91	0	0	0	—
1006 10 99	0	0	0	—
1006 20 10	0	0	0	—
1006 20 90	0	0	0	—
1006 30 11	0	0	0	—
1006 30 19	0	0	0	—
1006 30 91	0	0	0	—
1006 30 99	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4044/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciropi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 chilogrammi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/77⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorsobio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito dei centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 chilogrammi di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti della sottovoce 1702 30 91 della nomenclatura combinata, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾;

considerando che a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁹⁾, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽¹⁰⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹²⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese ; che esse possono essere modificate nell'intervallo ;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
1702 40 10 100		43,11
1702 60 10 000		43,11
1702 60 90 000	0,4311	
1702 90 30 000		43,11
1702 90 60 000	0,4311	
1702 90 71 000	0,4311	
1702 90 90 900	0,4311	
2106 90 30 000		43,11
2106 90 59 000	0,4311	

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4045/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3972/87 ⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel

contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 70.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	40,61 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,61 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,61 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,61 ⁽¹⁾
1701 91 00	50,08
1701 99 10	50,08
1701 99 90	50,08

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4046/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3676/87 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3874/87⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3676/87 modificato ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3676/87 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 346 del 10. 12. 1987, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 64.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	39,66 ⁽¹⁾	
1701 11 90 300		0,4311
1701 11 90 500	35,88 ⁽¹⁾	
1701 11 90 900	⁽²⁾	
1701 12 90 100	39,66 ⁽¹⁾	
1701 12 90 300		0,4311
1701 12 90 500	35,88 ⁽¹⁾	
1701 12 90 900	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,4311
1701 99 10 100	43,11	
1701 99 10 900	40,00	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4047/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1987/1988, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1901/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1903/87⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1943/87⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE⁽⁹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effet-

tuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE⁽¹³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2124/87⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽¹⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁸⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

⁽¹³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 22.

⁽¹⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 42.

⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 45.

⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 37.

⁽⁹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 in provenienza dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti di questo paese prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono

essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	8,20	175,78
0712 90 19	8,20	175,78
1001 10 10	62,59	261,40 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	62,59	261,40 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	18,82	199,22
1001 90 99	18,82	199,22
1002 00 00	44,06	169,12 ⁽⁶⁾
1003 00 10	37,14	186,81
1003 00 90	37,14	186,81
1004 00 10	93,75	150,95
1004 00 90	93,75	150,95
1005 10 90	8,20	175,78 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	8,20	175,78 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	31,75	180,71 ⁽⁴⁾
1008 10 00	37,14	103,41
1008 20 00	37,14	114,29 ⁽⁴⁾
1008 30 00	37,14	66,31
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	37,14	66,31 ⁽⁵⁾
1101 00 00	40,67	293,23
1102 10 00	75,79	251,09
1103 11 10	110,52	418,68
1103 11 90	42,48	315,24

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4048/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che la tabella dei supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali, deve contenere un supplemento per il mese in corso ed un supplemento per ognuno dei tre mesi seguenti; che l'importo di ogni supplemento deve essere lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2745/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili ai cereali;

considerando che ai sensi di detto regolamento, quando per un cereale il prezzo cif determinato il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è superiore al prezzo cif d'acquisto a termine per lo stesso cereale, il tasso del supplemento deve essere, in linea di massima, fissato ad un importo uguale alla differenza tra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il giorno della fissazione della tabella dei supplementi; che il prezzo cif d'acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ma sulla base delle offerte « porti Mare del Nord »; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido

per imbarco durante tale mese; che per un'importazione da effettuare durante gli ultimi due mesi di validità del titolo d'importazione detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale l'importazione è prevista;

considerando che se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,151 ECU per tonnellata, il tasso del supplemento è uguale a 0 ECU;

considerando che in particolari circostanze e in determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁷⁾, un supplemento si aggiunge al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della voce 1107 della nomenclatura combinata; che detto supplemento deve essere uguale, per 100 kg di prodotto trasformato, a quello applicabile, il giorno della presentazione della domanda del titolo alla quantità di prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 971/73 della Commissione, del 9 aprile 1973, relativo alla prefissazione del prelievo per la farina di frumento e di frumento segalato⁽⁸⁾, si aggiunge un premio al prelievo fissato in anticipo per i prodotti della sottovoce 1101 00 00 della nomenclatura combinata di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75; che tale premio deve essere uguale, per tonnellata di prodotto trasformato, a quello applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo per il prodotto di base, tenendo conto della quantità di cereale di base necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di farina;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 76.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁸⁾ GU n. L 95 dell'11. 4. 1973, pag. 10.⁽⁹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

considerando che dall'insieme delle predette disposizioni risulta che i supplementi devono essere stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento; che

l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni implica una modifica superiore a 0,151 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4049/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3801/87 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3974/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1°

gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3801/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3801/87 modificato sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 46.⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 73.⁽⁶⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	30,00 (*)
	05	25,00 (*)
	02	20,00 (*)
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	03	95,00
	02	25,00
1002 00 00 000	03	10,00
	06	20,00
	07	15,00
	02	25,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	03	95,00
	02	25,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	95,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	168,00
1101 00 00 120	01	168,00
1101 00 00 130	01	151,00
1101 00 00 150	01	142,00
1101 00 00 170	01	133,00
1101 00 00 180	01	122,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	168,00
1102 10 00 200	01	168,00
1102 10 00 300	01	168,00
1102 10 00 500	01	168,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	298,00 (2)
1103 11 10 200	01	282,00 (2)
1103 11 10 500	01	252,00
1103 11 10 900	01	238,00
1103 11 90 100	01	168,00
1103 11 90 900	—	—

- (¹) Per le destinazioni seguenti :
- 01 Tutti i paesi terzi,
 - 02 altri paesi terzi,
 - 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
 - 04 zone II e III,
 - 05 Algeria,
 - 06 Giappone,
 - 07 Corea del Sud.
- (²) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.
- (³) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.
- (⁴) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4050/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1987****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3802/87 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3936/87 ⁽⁶⁾;considerando che, a motivo della creazione della nomenclatura combinata con regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, la nomenclatura applicabile alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli a decorrere dal 1° gennaio 1988 è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 ⁽⁷⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3802/87 modificato è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 50.⁽⁶⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	(ECU/t)						
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6	6° term. 7
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 110	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 120	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 300	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 900	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

(*) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4051/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3574/87 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3973/87⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune; considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3574/87 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 338 del 28. 11. 1987, pag. 23.

⁽⁸⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 71.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 D ⁽²⁾	274,15	268,11
11.02 A IV ⁽²⁾	274,15	268,11
11.02 B I a) 2 aa) ⁽²⁾	154,95	151,93
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	271,13	268,11
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	271,13	268,11
11.02 C IV ⁽²⁾	241,34	238,32
11.02 D IV ⁽²⁾	154,95	151,93
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	154,95	151,93
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	303,94	297,90
11.02 F IV ⁽²⁾	274,15	268,11

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4052/87 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1987
che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a
base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3990/87 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4013/87 della Commissione ⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 4013/87 sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice NC	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1102 20 10 ⁽²⁾	321,00	314,96
1102 20 90 ⁽²⁾	181,50	178,48
1102 90 30 ⁽²⁾	276,81	270,77
1103 12 00 ⁽²⁾	276,81	270,77
1103 13 11 ⁽²⁾	303,00	296,96
1103 13 19 ⁽²⁾	321,00	314,96
1103 13 90 ⁽²⁾	181,50	178,48
1103 21 00 ⁽²⁾	364,42	358,38
1103 29 30 ⁽²⁾	276,81	270,77
1103 29 40 ⁽²⁾	321,00	314,96
1104 12 10 ⁽²⁾	156,46	153,44
1104 12 90 ⁽²⁾	306,90	300,86
1104 19 10 ⁽²⁾	364,42	358,38
1104 19 50 ⁽²⁾	321,00	314,96
1104 22 10 ⁽²⁾	273,79	270,77
1104 22 30 ⁽²⁾	273,79	270,77
1104 22 50 ⁽²⁾	243,71	240,69
1104 22 90 ⁽²⁾	156,46	153,44
1104 23 10 ⁽²⁾	282,99	279,97
1104 23 30 ⁽²⁾	282,99	279,97
1104 23 90 ⁽²⁾	181,50	178,48
1104 29 10 10 ^{(2) (*)}	267,82	264,80
1104 29 30 10 ^{(2) (*)}	321,58	318,56
1104 29 91 ⁽²⁾	206,10	203,08
1104 30 10	155,37	149,33
1104 30 90	137,28	131,24
1106 20 91	286,17	261,99 ^(?)
1106 20 99	302,27	278,09 ^(?)
1107 10 11	365,28	354,40
1107 10 19	275,68	264,80
1108 11 00	427,77	407,22
1108 12 00	286,17	265,62
1108 13 00	286,17	265,62
1108 14 00	286,17	132,81 ^(?)
1108 19 90	286,17	132,81
1109 00 00	921,74	740,40
1702 30 91 ⁽³⁾	443,18	346,46
1702 30 99 ⁽³⁾	332,11	265,62
1702 40 90 ⁽³⁾	332,11	265,62
1702 90 50 ⁽³⁾	332,11	265,62
1702 90 75	459,68	362,96
1702 90 79	318,91	252,42
2106 90 55	332,11	265,62
2303 10 11	511,30	329,96

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 da un lato, e quelli delle sottovoci 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati o macinati, rientrano comunque nelle voci 1103 e 1104.

(³) Tale prodotto di cui alle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alle sottovoci 1702 30 91 e 1702 30 99.

(⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root di cui alla sottovoce 0714 90 10,
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 1106 20,
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 1108 19 90.

(⁶) Codice Taric: grano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4053/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g), di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione e alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui alle sottovoci ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 della nomenclatura combinata aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui alle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30 della nomenclatura combinata, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁷⁾, e il regolamento (CEE) n. 798/80 della Commissione, del 31 marzo 1980, che stabilisce le modalità per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione e degli importi compensativi monetari positivi per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 471/87⁽⁹⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 87 dell'1. 4. 1980, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 10.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto del paragrafo 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione delle dichiarazioni di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 798/80, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg :</i>	Zucchero bianco :	43,11
	Zucchero greggio :	36,49
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccaro- sio) :	$43,11 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi :	—
	Isoglucosio ⁽²⁾ :	43,11 ⁽³⁾

(1) « S » è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4054/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1987

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4055/87⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base

che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/86⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione, del 21 febbraio 1984, relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1245/83⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86 autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro a prezzo

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987⁽¹²⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, ha instaurato, a partite dal 1° gennaio 1988, una nuova « nomenclatura combinata », che soddisfa contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio esterno della Comunità e si sostituisce alla nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950; che, di conseguenza, è opportuno indicare i numeri tariffari applicabili ai sensi della nomenclatura combinata pertinente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 66 dell'8. 3. 1986, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

gato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'alle-

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1987, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)
		Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nella voce 3501 della nomenclatura combinata	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	100,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	140,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 262/79, (CEE) n. 442/84, (CEE) n. 1932/81 e (CEE) n. 2409/86	—
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nella sottovoce 2106 90 99, della nomenclatura combinata aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	223,50
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	211,50

RETTIFICHE

Rettifica dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 256 del 7 settembre 1987)

Pagina 4, articolo 10, paragrafo 2, 5ª riga:

anziché: «... può differire ...»,

leggi: «... differisce ...».

Pagine 54 e 55, sostituire la nota (1) con il testo seguente:

«Esenzione per Merluzzi bianchi delle specie *Gadus morhua* e *Gadus ogac* che rientrano nelle sottovoci 0305 51 10, 0305 51 90 e 0305 62 00, e per i pesci della specie *Boreogadus saida* che rientrano nelle sottovoci 0305 59 11, 0305 59 19 e 0305 69 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 25 000 t da concedersi dalle autorità competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento».

Pagina 83, sottovoce 0809 40, colonna 1:

anziché: «— — Prugne»,

leggi: «— Prugne e prugno:
— — Prugne».

Pagina 84, sottovoce 0811 20 51, colonna 3:

anziché: «Ribes a grappoli»,

leggi: «Ribes rosso».

Pagina 133, sottovoce 1905 90 50:

anziché: «Biscotti, prodotti ...»,

leggi: «Biscotti; prodotti ...».

Pagina 245, sottovoce 3502 10 10, nota (2) a piè pagina:

anziché: «... rese inadatte...»,

leggi: «da rendere inadatte ...».

Pagina 247, sottovoce 3505 20 90, colonna 2:

anziché: «superiore all'80 %»,

leggi: «... uguale o superiore a 80 %».

Pagina 308, voce 4802, colonna 2, terza riga:

anziché: «della voce»,

leggi: «delle voci».

Pagina 406, voce 6406, colonna 2, prima riga:

anziché: «Parti di calzature ...»,

leggi: «Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); ...».

Pagina 556, sottovoce 8469 29, colonna 1:

anziché: «8469 29»,

leggi: «8469 29 00».

Pagina 557, sottovoci 8471 20 40 e 84 71 91 40, colonna 2:

anziché: «è inferiore a»,

leggi: «è inferiore o uguale a».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3885/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 24 dicembre 1987)

A pagina 23, nella colonna « Note » viene inserita la nota ⁽¹⁰⁾ per i codici seguenti :

0405 00 10 100
0405 00 10 200
0405 00 10 300
0405 00 10 500
0405 00 10 700
0405 00 90 100
0405 00 90 900

A pagina 28, per il codice prodotto 0406 90 73 100 viene inserito nelle tre colonne il trattino : « — ».

A pagina 33, nella nota ⁽⁶⁾

anziché : « della sottovoce 04.04 E I ex c) »,

leggi : « delle sottovoci 0406 90 91 e 0406 90 93 ».

La pagina 34 va letta come segue :

« ⁽⁶⁾ Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti composti contenenti del latte scremato in polvere, nonché farina di pesce e/o più di 9 grammi di ferro e/o più di 1,2 grammi di rame per 100 chilogrammi di prodotto.

⁽¹⁰⁾ Per le esportazioni di tali prodotti realizzate nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 765/86 :

— l'importo della restituzione è quello applicabile il 16 ottobre 1986 per i prodotti per i quali il titolo di esportazione che comporta la fissazione anticipata della restituzione è stato rilasciato anteriormente al 1° gennaio 1987 ;

— ai prodotti per i quali il titolo di esportazione è stato rilasciato a decorrere dal 1° gennaio 1987 non si applica alcuna restituzione ».

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 3891/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987,
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 24 dicembre 1987)

A pagina 46, l'allegato è sostituito dall'allegato seguente :

** ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1987, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1 509 10 90 100	51,50
1 509 10 90 900	85,75
1 509 90 00 100	51,50
1 509 90 00 900	86,13
1 510 00 90 100	13,00
1 510 00 90 900	48,70

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione e per le esportazioni verso i paesi terzi (GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1) ».